



*Consiglio regionale della Calabria*



SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

DICIOTTESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA  
REGIONE CALABRIA

XII LEGISLATURA ANNO 2021/2022

DICIOTTESIMO RAPPORTO  
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

ANNO 2023

La pubblicazione è stata curata dal  
Settore Assistenza Giuridica  
del Consiglio regionale della Calabria

Dirigente: Antonio Cortellaro

Hanno curato la redazione del Rapporto:

Simona Raspa, Giovannina Congiusta, Stella Cara, Teresa De Stefano, Caterina Melito (Parte prima)

Caterina Romeo , Santa Crisalli, Santo Federico (Parte seconda)

Annamaria Ferrara, Adriana Stella Esposito, Anna Iellamo (Parte terza)

Simona Raspa, Adriana Stella Esposito, Anna Iellamo (Parte quarta)

Annamaria Ferrara, Teresa De Stefano, Stella Cara, Caterina Melito (Parte quinta)

Caterina Romeo, Santina Crisalli, Demetrio Iaria (Parte sesta)

Santo Federico, Teresa De Stefano hanno inoltre curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle.

Coordinamento a cura di: Simona Raspa

# INDICE

Introduzione Pag. 1

## PARTE PRIMA PRODUZIONE LEGISLATIVA

Le Leggi Pag. 2

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa Pag.8

1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa Pag.8

1.3. Attività legislativa per proponente Pag.10

1.4. Durata dell'iter legislativo Pag.12

1.5. Abrogazioni e stato della legislazione Pag.13

1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale Pag.15

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa Pag.15

1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione Pag.16

1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale da fare Pag.19

1.7. La classificazione per macrosettore Pag.21

1.8. La qualità della legislazione Pag.24

1.9. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza Pag.24

PARTE SECONDA  
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2. I Regolamenti

Pag.28

PARTE TERZA  
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. Le proposte di legge

Pag.40

PARTE QUARTA.  
L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

Pag.51

4.1 Le Commissioni

Pag.51

4.2. L'attività delle Commissioni permanenti

Pag.53

PARTE QUINTA  
I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED  
ECUTIVO

5. La funzione di controllo

Pag.62

5.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)	Pag.62
	Pag.62
5.1.1. Le interrogazioni	
5.1.2. Le interpellanze	Pag.65
5.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	Pag.66
5.2.1. Le mozioni	Pag.66
5.2.2. Gli ordini del giorno	Pag.68
5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali	Pag.70

PARTE SESTA  
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa	Pag.76
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria Anno 2021 (mesi di novembre e dicembre)	Pag.76
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale	Pag.77
6.3 Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale. Anno 2021 e 2022	Pag.78
6.4 I provvedimenti emessi dalla Consulta. Nell'ultimo bimestre dell'anno 2021	Pag.82
Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale	Pag.89
Sintesi delle Leggi	Pag.92

## INTRODUZIONE

La redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese rientra tra i compiti assegnati al Settore Assistenza giuridica.

Il documento si propone di rappresentare il lavoro svolto, annualmente, dalla Assemblea legislativa al fine di consentire un'analisi dell'attività svolta e nel contempo offrire l'opportunità di un raffronto con i dati riferiti agli anni precedenti.

Tuttavia, si rammenta che l'XI legislatura è durata, sostanzialmente, dal mese di gennaio 2020 al mese di novembre 2021, a causa del decesso del Presidente della Regione, avvenuto nel mese di ottobre 2020 ed è stata, altresì, caratterizzata dalla emergenza sanitaria per il covid-19. Tali vicende hanno influito notevolmente sull'andamento dell'attività consiliare e, pertanto, il diciassettesimo rapporto ha riguardato entrambi gli anni in questione.

Ne consegue che il diciottesimo Rapporto sulla legislazione prende in considerazione l'attività consiliare esercitata, non solo nell'anno 2022 ma anche nel periodo dell'anno 2021 non contemplato nel precedente Rapporto, e, precisamente dal 15 novembre, data di inizio della XII legislatura, fino al 31 dicembre.

La premessa è basilare per analizzare l'andamento dell'attività espletata dall'organo legislativo ed il raffronto con quella degli anni pregressi.

Si evidenzia, comunque, che i dati riportati in ogni sezione comprendono informazioni di carattere meramente quantitativo e non possono testimoniare, in nessun caso, la qualità del lavoro svolto. Anche con riferimento al contenzioso costituzionale, l'analisi numerica dei ricorsi proposti dal Governo, in via principale, andrebbe inserita in un contesto di esperienze di cooperazione interistituzionale e di possibili soluzioni volte a favorire nuove forme di raccordo tra Stato e Regioni. Il report che ha, dunque, l'obiettivo di fotografare lo stato della legislazione e dell'attività istituzionale svolta dall'Assemblea regionale, viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, a beneficio degli addetti ai lavori e dei cittadini. Esso è suddiviso, come di consueto, in sei parti e contiene anche le schede riassuntive delle leggi, dei regolamenti e del contenzioso costituzionale.



## PARTE PRIMA - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

### Le leggi

Il XVIII Rapporto sulla legislazione analizza i principali dati quantitativi inerenti all'attività di produzione normativa, svolta nell'anno 2022 e in parte nell'anno 2021 e, precisamente, dal 15 novembre 2021 (data di inizio della XII legislatura) al 31 dicembre 2022, da parte dell'Assemblea regionale, al fine di analizzare l'andamento dell'attività espletata dall'organo legislativo ed il raffronto con quella degli anni pregressi.

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 sono state prodotte 20 leggi regionali e nell'anno 2022 si registrano 55 interventi normativi.

Appare evidente, dal confronto con gli anni passati, un aumento della produzione legislativa (28, nel 2021 fino al mese di ottobre, 37 nel 2020), si sottolinea, tuttavia, che il biennio 2020/2021 relativo alla XI legislatura è stato caratterizzato dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria per il covid-19 e al decesso del Presidente della Regione che hanno influito notevolmente sull'andamento dell'attività consiliare e di conseguenza sulla produzione legislativa.

Superando le considerazioni sul dato quantitativo, si evidenziano le seguenti leggi regionali, che hanno suscitato particolare interesse durante l'iter legis:

### Anno 2021

**Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero".)**

Con la presente legge viene istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L'Azienda Zero persegue la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

**Legge regionale 16 dicembre 2021, n. 33 (Razionalizzazione e miglioramento dell'offerta assistenziale nel territorio regionale).**

La suddetta legge è finalizzata a migliorare l'offerta assistenziale sul territorio regionale e assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in conformità alle previsioni del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. L'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro è incorporata nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini". Quest'ultima assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco.

## **Anno 2022**

**Legge regionale 2 marzo 2022, n. 5 (Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 - 2006).**

L'obiettivo della legge è di assicurare nuove forme di assistenza sanitaria mediante l'integrazione del comma 5-bis all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11 (Piano regionale della salute 2004 -2006). Il suddetto comma dispone:” Al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, vengono individuate, ove necessarie nel rispetto del criterio geo-demografico e socio-economico, le seguenti strutture e organizzazioni distrettuali, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui la stessa abbia fissato la propria dimora abituale: a) la casa di continuità, da intendersi quale struttura fisica garante dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da personale dipendente e comunque a disposizione del sistema della salute pubblico, anche in regime convenzionale; b) l'ospedale di comunità, da intendersi quale struttura sanitaria fissa della rete territoriale, prevalentemente infermieristica, a ricovero breve destinato a pazienti cui necessitano trattamenti sanitari di media e bassa intensità clinica comportanti degenze brevi; c) la centrale operativa territoriale, da intendersi quale strumento organizzativo per la corretta presa in carico dell'individuo bisognoso di ricorrere alle cure del sistema della salute e per il monitoraggio continuo dei residenti stanziali.” Inoltre, con successiva legge regionale del 15 aprile 2022 del n. 9 è stata sostituita la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004, in modo da specificare che l'assistenza multidisciplinare primaria ivi prevista è assicurata da équipes di professionisti dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario.

**Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile)**

La legge è orientata a favorire e promuovere, da parte della Regione, azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. L'articolo 3 della suddetta legge, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione della parità retributiva. Il successivo articolo impegna la Regione a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità anche in caso di adozione o affidamento e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino.

**Legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 ( Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.)**

La suddetta legge è finalizzata ad istituire strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale, ovvero in esecuzione di pena. La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n. 23/2003 ha emanato il regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). L'istituzione delle Strutture residenziali de quo risulta necessaria per meglio disciplinare e uniformare la prestazione dei servizi socio-assistenziali nell'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza, preso atto che l'allegato "A" del regolamento n. 22/2019, non prevede, tra le strutture residenziali normate, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).

**Legge regionale 8 giugno 2022, n. 17 ( Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria.)**

La legge in questione ha l'obiettivo prioritario di spostare alcuni termini inerenti l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e limitativi per l'adeguamento dei medesimi strumenti alla l.r. 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), approvato con D. C. R. n. 134/2016, nonché di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale il medesimo QTRP acquista valenza paesaggistica. L'articolo 6, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della l.r. 19/2002, espunge il termine di cui al comma 1 e lo trasla al comma 5 (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67. L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021, che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023.

**Legge regionale 7 luglio 2022, n. 23 (Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese.)**

La presente legge intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere lo sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone la valorizzazione delle produzioni, disciplinando ed incentivando l'apicoltura calabrese, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione Europea.

**Legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso.)**

La suindicata legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, comma 3, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato dell'Unione Europea, nonché della legge 9 gennaio 2006 n. 14, cui ha fatto seguito la sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, dello Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP) e della Carta calabrese del paesaggio, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia, architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale.

**Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 33 (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche.)**

La presente legge regionale determina le modalità di prescrizione e rimborsabilità per la Regione Calabria di medicinali a base di sostanza vegetale cannabis. Come precisato dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2015, l'impiego ad uso medico di cannabis è considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard che all'articolo 1, specifica le prerogative e le funzioni del Ministero della Salute, in qualità di Organismo statale per la cannabis. Ai fini di un'effettiva possibilità di fruizione dei trattamenti, si ritiene opportuno semplificare le procedure per l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), prevedendo la possibilità di avviare la somministrazione anche in ambito domiciliare.

**Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.)**

Le disposizioni della suddetta legge sono finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza nelle unità di anestesia e rianimazione e nelle unità operative di pronto soccorso ospedalieri del Servizio sanitario regionale, prevedendo misure straordinarie, finalizzate, in ultima analisi, a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni. Nello specifico l'articolo 1, comma 1 della legge in questione, consente alle aziende di concordare con i dirigenti medici e sanitari l'effettuazione di prestazione aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell'articolo 115 del CCNL dell'Area sanità per il triennio 2016/2018. Il successivo comma detta disposizioni per l'individuazione dei dirigenti medici con i quali concordare l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1.

**Legge regionale 30 novembre 2022, n. 40 (Disciplina della cremazione. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

La presente legge interviene per colmare un vuoto normativo in materia funeraria e di polizia mortuaria. Nello specifico la normativa disciplina l'autorizzazione alla cremazione e ne regolamentare l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri. Inoltre, introduce disposizioni relative alla tumulazione con gli animali d'affezione;

**Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.)**

L'obiettivo della legge è di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni della Giunta e degli enti del sistema regionale, ad esclusione degli enti del sistema sanitario regionale. Consta di 17 articoli che disciplinano le diverse tipologie dei controlli interni con riferimento agli organismi preposti, modalità, tempistica e strumenti di attuazione degli stessi e abrogazione di norme. In particolare, si caratterizza per un intervento innovativo, infatti, istituisce, nell'ambito degli Organismi indipendenti di controllo interno indicati all'articolo 7, "l'Organismo regionale per i controlli di legalità" che svolge ulteriori funzioni di controllo e di coordinamento operando in raccordo con gli altri organismi già operanti.

**Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45 (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia.)**

Con la suddetta legge, la Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un contributo economico alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono colpiti da alopecia e necessitano di una protesi tricologica.


**Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 53( Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).**

La legge modifica l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 al fine di disciplinare la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

## 1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Dal grafico 1 si evince che l'anno 2022 è caratterizzato da un incremento, rispetto agli ultimi anni, del numero di leggi regionali approvate, con un aumento, altresì, del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero medio di leggi approvate dal Consiglio regionale per ciascun mese di riferimento.

Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione



## 1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso degli anni di riferimento sia in base al numero degli articoli (tab.1), dei commi (tab.2) e delle parole (tab.3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata anche per il biennio in esame, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute. La brevità dei testi, dunque, appare la caratteristica prevalente della produzione normativa degli ultimi anni.

Come si raffigura nella tabella n.1, nell'anno 2022 soltanto una legge contiene oltre 20 articoli.

Tabella 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Anno 2021

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	4	11	/	15
Da 6 a 10	1	2	/	3
Da 11 a 15	2	/	/	2
Da 16 a 20	/	/	/	/
Oltre 20	/	/	/	/
Totale	7	13	/	20

Anno 2022

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	2	30	/	32
Da 6 a 10	1	9	/	10
Da 11 a 15	3	5	/	8
Da 16 a 20	1	3	/	4
Oltre 20	1	/	/	1
Totale	8	47	/	55

Tabella 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Anno 2021

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	2	11	/	13
Da 6 a 10	2	/	/	2
Da 11 a 15	1	1	/	2
Da 16 a 20	1	/	/	1
Oltre 20	1	1	/	2
Totale	7	13	/	20

Anno 2022

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Da 1 a 5	/	24	/	24
Da 6 a 10	1	6	/	7
Da 11 a 15	1	6	/	7
Da 16 a 20	1	5	/	6
Oltre 20	5	6	/	11
Totale	8	47	/	55



Tabella 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Anno 2021

caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Fino a 5.000	<b>5</b>	<b>11</b>	/	<b>16</b>
Da 5.001 a 10.000	<b>2</b>	<b>1</b>	/	<b>3</b>
Da 10.001 a 15.000	/	/	/	/
Da 15.001 a 20.000	/	/	/	/
Oltre 20.0000	/	<b>1</b>	/	<b>1</b>
Totale	<b>7</b>	<b>13</b>	/	<b>20</b>

Anno 2022

caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Fino a 5.000	<b>1</b>	<b>27</b>	/	<b>28</b>
Da 5.001 a 10.000	<b>3</b>	<b>10</b>	/	<b>13</b>
Da 10.001 a 15.000	<b>2</b>	<b>7</b>	/	<b>9</b>
Da 15.001 a 20.000	<b>1</b>	<b>1</b>	/	<b>2</b>
Oltre 20.0000	<b>1</b>	<b>2</b>	/	<b>3</b>
Totale	<b>8</b>	<b>47</b>	/	<b>55</b>

### 1.3. Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una netta prevalenza di leggi derivanti da proposte consiliari.

Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab.4) emerge che per gli anni analizzati, le tipologie più diffuse sono state le leggi di iniziativa dei gruppi di maggioranza e dei singoli consiglieri.


Tabella 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	2021	2022
Un solo proponente	12	19
Solo gruppi di maggioranza	1	23
Solo gruppi di opposizione		

Gruppo di maggioranza e di opposizione		2
Presidenti (Giunta – Consiglio)		3
Totale	13	47

Infatti, come emerge dal sottostante grafico n. 2, nel periodo contemplato, le leggi approvate di iniziativa del Consiglio regionale (singoli consiglieri e gruppi di maggioranza), rappresentano la percentuale maggiore (80%) sul totale delle leggi approvate

Grafico 2 Anno 2021-2022



#### 1.4. Durata dell'iter legislativo

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce dalla presentazione della proposta di legge (iniziativa legislativa) fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta di legge e apportare eventuali correttivi tramite la presentazione degli emendamenti. Successivamente, la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'iter legis è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il "rendimento" del legislatore regionale.

La produzione normativa regionale dell'anno 2022 è caratterizzata da un proficuo coinvolgimento della Commissioni nel procedimento legislativo, mentre per la parte relativa all'anno 2021, preme sottolineare che, poiché, la XII legislatura è iniziata nel mese di novembre, le Commissioni non erano ancora insediate.

Tabella 5 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno	Durata media iter	Iniziativa G.R.	Iniziativa C.R.	Iniziativa mista
2021	19,3	41,8	9,8	/
2022	34,64	47,6	31,1	/

Tabella 6 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo

2021

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
								%
Fino a 30 giorni	7	35	13	65				100
Da 31 a 90 giorni								
Da 91 a 180 giorni								
Da 181 a 360 giorni								
Oltre 360 giorni								
Totale	7		13				20	

2022

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	7	13	23	42				100
Da 31 a 90 giorni			13	23				
Da 91 a 180 giorni	1	2	11	20				
Da 181 a 360 giorni								
Oltre 360 giorni								
Totale	8		47				55	

### 1.5. Abrogazioni e stato della legislazione

L'Assemblea legislativa ha approvato 20 leggi regionali per la parte relativa all'anno 2021 e 55 per l'anno successivo. La sottostante tabella 7 indica la crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tabella 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2022

LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE
1725	32,55

Per quanto concerne l'abrogazione di leggi regionali avvenute nel periodo di riferimento, si evidenzia che nell'anno 2021, è stata dichiarata parzialmente incostituzionale la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41 "Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini" e nell'anno 2022 è stata abrogata la legge regionale 5 agosto 2022, n. 31" Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)."

Tabella 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2022

LEGGI PROMULGATE	1754
LEGGI ABROGATE	648
LEGGI VIGENTI	1.106

La tabella 9 rappresenta l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dall'anno della prima consiliatura, ossia il 1971.

Volendo individuare una tendenza quantitativa, dall'esame della tabella emerge che la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 51 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 10 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sono state prodotte, nella maggior parte degli anni, oltre 30 leggi. Inoltre, tendenzialmente, nel corso del primo anno di legislatura si registra una minore produzione normativa.

Tabella 9 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36	2020	37
1973	23	1989	16	2005	18	2021	28
1974	18	1990	59	2006	18	2021	20
1975	32	1991	18	2007	30	2022	55
1976	21	1992	22	2008	46		
1977	34	1993	18	2009	58		
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54		

1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Appare utile valutare la legislazione regionale sotto i profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa ed alla tecnica redazionale.

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa

In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma del suddetto articolo e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 sottostanti, evidenziano come il legislatore regionale, per l'anno 2021-2022, ha legiferato, in prevalenza, nelle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente, in sintonia con il dato emerso anche negli ultimi anni.

Tabella 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2021	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
	46	4	/	20

Anno 2022	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
	38	16	/	54

Nella tabella 10 il totale tra leggi concorrenti e residuali risulta di 54 invece che 55 in quanto la legge regionale 5 agosto 2022, n° 31 è stata abrogata.

Grafico 3 - 2021





Grafico 3 - 2022



### 1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.

In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano norme già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate negli anni 2021 (dal 15 novembre al 31 dicembre) e 2022 possono così classificarsi:


Tabella 11 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	Anno 2021	Anno 2022
Leggi di settore	6	15
Leggi provvedimento	1	2
Leggi di manutenzione normativa	4	19
Leggi di bilancio	9	8
Leggi istituzionali	0	4
Leggi intersettoriali	/	7
Totale	20	55



## Grafico 4 – Produzione legislativa per tipologia normativa

2021



2022




Tabella 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

2021

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore			6	30	/	/	6	30
Provvedimento	/	/	1	5			1	5
Manutenzione normativa	/	/	4	20	/	/	4	20
Bilancio	2	10	7	35	/	/	9	45
Istituzionali					/	/	/	
Intersettoriale	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	2	10	18	90	/	/	20	100

2022


TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	2	3.6	13	23.6	/	/	15	27.2
Provvedimento	/	/	2	3.6	/	/	2	3.6
Manutenzione normativa	1	2	18	33	/	/	19	35
Bilancio	5	9	4	7.2	/	/	9	16.2
Istituzionali	1	2	3	5	/	/	4	7
Intersettoriale	/	/	6	11	/	/	6	11
Totale	9	16.6	46	83.4	/	/	55	100

### 1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale da fare


in base alla tecnica redazionale utilizzata dal legislatore per la stesura del testo, possiamo distinguere, tra: "testo nuovo", quando la legge introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore. Dai grafici sottostanti emerge che per l'anno 2022 si registra una prevalenza di testi afferenti alla tipologia "novella".

## Grafico 7 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale

2021



2022



## 1.7. La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia, evidenziati nella successiva tabella 13, corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate per classificare i testi normativi e rendere, altresì, la ripartizione il più possibile uniforme a quella predisposta dalla Camera dei Deputati nello schema relativo al questionario annuale sullo stato delle legislazione regionale.

Tabella 13 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo

	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa agli anni 2021 e 2022 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 14 e, in termini percentuali, nel grafico n. 8.

Tabella 14 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

2021


MACROSETTORE	N.	Numero legge
Ordinamento istituzionale	4	30, 31, 32, 43
Sviluppo economico e attività produttive	1	40
Territorio, ambiente e infrastrutture	3	39,41,44
Servizi alla persona e alla comunità	3	33,38,42
Finanza regionale	9	29,34,35,36,37,45,46,47,48
Multisetto		
Totale	20	

2022


MACROSETTORE	N.	Numero legge
Ordinamento istituzionale	7	2,28,29,35,36,42,43
Sviluppo economico e attività produttive	7	6,14,23,24,26,34,54
Territorio, ambiente e infrastrutture	12	8,10,17,18,20,25,30,31,32,44,46,47
Servizi alla persona e alla comunità	17	4,5,7,9,11,13,15,19,22,27,33,37,38,40,41,45,53
Finanza regionale	7	3,39,48,49,50,51,55
Multisetto	5	1,12,16,21,52
Totale	55	

Grafico 8 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori

2021



2022



## 1.8. La qualità della legislazione

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è costantemente al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare i canoni qualitativi della propria produzione normativa. L'espressione "qualità della legislazione" fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007, e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relative alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, c.d. ATN, e il drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, c.d. VIR, oppure le clausole valutative).

Il Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato una serie di provvedimenti: con deliberazione 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; successivamente, con delibera U.P. 29/2012, è stato previsto che il Settore legislativo (oggi Settore Assistenza giuridica) rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge rispetto al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

## 1.9. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima, necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo; la seconda, per reperire la somma quantificata. Si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo

valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La suprema Corte, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nella consueta relazione annuale relativa al 2016, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, comma 3, Cost., trova esplicita declinazione dell'art. 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte Cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa e affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011, che



dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale è corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione 10/2013, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha evidenziato che la stessa "dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio".

La giurisprudenza costituzionale ha poi, più volte, ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale affermazione (ex plurimis Corte cost. 115/2012 -224/2014).

La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo Statuto della Regione Calabria, all'articolo 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'articolo 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

## PARTE SECONDA LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

### 2. I Regolamenti

Lo Statuto della Regione Calabria disciplina, all'articolo 43, la potestà regolamentare regionale attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta o al Consiglio.

In questa sezione si fornisce un elenco dei regolamenti regionali emanati a partire dall'ultimo bimestre 2021 e per tutto l'anno 2022, periodo corrispondente all'avvio della XII legislatura regionale.

Nel periodo relativo all'anno 2021, la Giunta ha approvato 5 regolamenti, che, aggiungendosi ai precedenti dello stesso anno, costituiscono un totale di 13 regolamenti emanati in detta annualità. Mentre non si riscontrano regolamenti adottati dal Consiglio regionale.

Nell'anno 2022, la Giunta ha adottato 19 regolamenti ed il Consiglio 2.

A livello quantitativo, la produzione regolamentare complessiva dell'anno 2022 eguaglia i valori dell'anno 2020, in cui sono stati adottati 19 regolamenti di Giunta e 2 di Consiglio. Gli interventi di novellazione hanno rappresentato più della metà della produzione regolamentare della Giunta; l'Assemblea legislativa, nell'anno 2022, ha prodotto, ex novo, un regolamento e, inoltre, si segnala un intervento di novellazione.

Si fornisce, di seguito, una schematica rendicontazione dei regolamenti su citati.

#### **Anno 2021**

#### **Regolamenti di emanazione della Giunta Regionale.**

**Regolamento n. 9 del 07 novembre 2021.**

**Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.**

Approvato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria e pubblicato sul B.U.R.C., Parte I, n. 88 del 7

novembre 2021 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, del Regolamento regionale n. 3 del 22 aprile 2022.

#### **Regolamento n. 10 del 12 novembre 2021.**

**Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 12 novembre 2021 - D.G.R. 476/2021, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 92 del 12 novembre 2021.

#### **Regolamento n. 11 del 12 novembre 2021.**

**Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 12 novembre 2021 - D.G.R. 477/2021, pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 92 del 12 novembre 2021 e ripubblicato, a seguito comunicato errata corrige, sul B.U.R.C., Parte I, n. 93 del 15 novembre 2021.

Il presente regolamento definisce criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti della Giunta Regionale e delle strutture equiparate, nel rispetto della vigente normativa regionale, contrattuale, e della normativa in materia di anticorruzione, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Regolamento n. 12 del 23 novembre 2021.**

**Modifica del regolamento regionale n. 7 del 2018 “regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del por Calabria fesr e fse 2014/2020, del piano di azione coesione e del fondo di sviluppo e coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale”.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 22 novembre 2021 - D.G.R. 481/2021, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 96 del 25 novembre 2021.

Regolamento n. 13 del 20 dicembre 2021.

Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 18 dicembre 2021 - D.G.R. 563/2021, e pubblicato sul B.U.R.C., Parte I, n. 107 del 20 dicembre 2021.

Anno 2022

Regolamenti di emanazione della Giunta regionale

Regolamento n. 1 del 01 marzo 2022.

Abrogazione del regolamento regionale del 06.11.2009, n.16, avente ad oggetto “regolamento della procedura di valutazione di incidenza (direttiva 92/43/cee «habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e direttiva «uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna) e modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009.

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 febbraio 2022 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 1° marzo 2022.

Regolamento n. 2 del 21 aprile 2022.

Modifiche al regolamento regionale n. 11 del 12.11. 2021 recante ad oggetto “modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate”.

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 20 aprile 2022 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 22 aprile 2022.

Regolamento n. 3 del 22 aprile 2022.

Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.

Il suddetto regolamento è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022.

#### **Regolamento n. 4 del 02 maggio 2022.**

**Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale.**

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 aprile 2022 - D.G.R. 163/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 64 del 2 maggio 2022.

#### **Regolamento n. 5 del 02 maggio 2022.**

**Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.**

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 aprile 2022 - D.G.R. 173/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 65 del 3 maggio 2022.

#### **Regolamento n. 6 del 12 maggio 2022.**

**Modifiche al regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3 (procedure per le nomine e le designazioni di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali).**  
Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 maggio 2022 - D.G.R. 190/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 76 del 12 maggio 2022.

#### **Regolamento n. 7 del 31 maggio 2022.**

**Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 30 maggio 2022 - D.G.R. 204/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 95 del 31 maggio 2022.

**Regolamento n. 8 del 31 maggio 2022.**

**Regolamento strutture ausiliarie, ex art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 30/05/2022 - D.G.R. 205/2022 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 95 del 31 maggio 2022.

**Regolamento n. 9 del 08 agosto 2022.**

**Criteri organizzativi generali del servizio di polizia locale, caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 03 agosto 2022 - D.G.R. 364/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 170 dell'8 agosto 2022.

**Regolamento n. 10 del 05 dicembre 2022.**

**Regolamento di attuazione dell'art. 13 della l.r. 18/2007. disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2022 - D.G.R. 632/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 273 del 5 dicembre 2022.

Il regolamento prevede l'istituzione, presso la Regione Calabria, dell'Albo degli istruttori e dei periti demaniali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 21.08.2007 n. 18 (norme in materia di usi civici).

**Regolamento n. 11 del 14 dicembre 2022.**

**Modifica al regolamento regionale del 9 maggio 2017, n. 11 (esercizio dei poteri sostitutivi della regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia).**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 10 dicembre 2022 - D.G.R. 661/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 285 del 14 dicembre 2022.

### **Regolamento n. 12 del 14 dicembre 2022.**

#### **Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2022 - D.G.R. 665/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 286 del 14 dicembre 2022.

Il presente regolamento disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

E' abrogato il regolamento n. 3 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale".

### **Regolamento n. 13 del 14 dicembre 2022.**

#### **Regolamento recante la disciplina delle progressioni verticali.**

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14 dicembre 2022 - D.G.R. 667/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 286 del 14 dicembre 2022.

### **Regolamento n. 14 del 14 dicembre 2022.**

#### **Regolamento sulla mobilità' esterna, comandi, distacchi.**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2022 - D.G.R. 666/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 286 del 14 dicembre 2022.

### **Regolamento n. 15 del 23 dicembre 2022.**

**Modifiche al regolamento regionale n. 10 del 12.11.2021 recante ad oggetto "regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale".**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 23 dicembre 2022 - D.G.R. 679/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 297 del 23 dicembre 2022.



#### **Regolamento - n. 16 del 28 dicembre 2022.**

**Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre pubbliche amministrazioni e per l'autorizzazione all'utilizzo di graduatorie della giunta regionale della Calabria da parte di altre pubbliche amministrazioni.**

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 dicembre 2022 - D.G.R. 702/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 302 del 28 dicembre 2022.

Si segnala che il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 52/2022, le procedure per l'utilizzo da parte della Giunta regionale delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni, nonché per l'utilizzo di graduatorie di concorso della giunta regionale da parte di altre pubbliche amministrazioni.

#### **Regolamento n. 17 del 29 dicembre 2022.**

**Modifiche al regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2 - regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale".**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2022 - D.G.R. 731/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 303 del 29 dicembre 2022.

#### **Regolamento n. 18 del 29 dicembre 2022.**

**Modifiche al regolamento n. 22 del 2019 "procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza de strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità".**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2022 - D.G.R. 735/2022, e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 303 del 29 dicembre 2022.

#### **Regolamento n. 19 del 30 dicembre 2022.**

**modifiche al regolamento regionale 6 febbraio 2014 n. 1, concernente "sistema di misurazione e valutazione della performance della regione Calabria".**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2022 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 305 del 30 dicembre 2022.

Il regolamento prevede che i dipartimenti regionali, i settori e le articolazioni amministrative ad entrambi assimilate costituiscono le unità organizzative alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e che la Regione approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) conformandosi alla normativa statale

nelle cui sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” confluiscono i contenuti del Piano della performance.

## **Anno 2022**

### **Regolamenti del Consiglio Regionale**

#### **Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.**

Approvato con deliberazione consiliare 27 maggio 2005 n. 5. È modificato, da ultimo, dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022.

Le modifiche introdotte dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022 sono le seguenti:

Articolo 14  
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

"1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi già costituiti è tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari cui riferisce la variazione stessa."

Articolo 17  
(Giunta delle elezioni)

"2. La Giunta delle elezioni non può essere convocata se non sono indicati tutti i componenti da parte di ogni Gruppo consiliare. In caso di mancata indicazione anche da uno solo dei Gruppi consiliari, ogni Presidente del Gruppo consiliare che non ha provveduto alla designazione, è considerato componente di diritto della Giunta delle elezioni, in via provvisoria."

(Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa)

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria, composta, nel rispetto del criterio della proporzionalità di cui all'articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel comma 3.

3. Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione sono stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 e dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9."

Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici

Approvato con deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 97 del 29 dicembre 2022.

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

### 2.1 La dimensione fisica della regolamentazione.

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica, valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di parole, per gli anni 2021-2022, si conferma la tendenza alla redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti, per lo più, da un massimo di cinque articoli e commi in numero non superiore a 10, come si può evincere dalle tabelle sottostanti.

Sempre nel periodo di riferimento, si può ancora evidenziare una certa differenza di impostazione tra i regolamenti della Giunta, per lo più brevi e con

pochi commi, e quelli del Consiglio, costituiti da un numero di articoli più elevato rispetto a quelli della Giunta.

Tabella 15 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

2021

ARTICOLI	REGOLAMENTI
DA 1 A 5	9,12,13
DA 5 A 10	///
DA 11 A 15	10,11
Da 16 A 20	///
Oltre 20	///

Tabella 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

2021

COMMI	REGOLAMENTI
DA 1 A 10	9,12,13
DA 11 A 20	///
DA 21 A 30	///
DA 31 A 40	10,11
OLTRE 40	///

2022

ARTICOLI	REGOLAMENTI
DA 1 A 5	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,15,17,18, regolamento interno Consiglio Regionale
DA 5 A 10	13,16
DA 11 A 15	9,14
Da 16 A 20	10,19 regolamento incentivi funzioni tecniche Consiglio regionale
Oltre 20	///

2022

COMMI	REGOLAMENTI
DA 1 A 10	1,2,3,4,5,6,7,11,12,15,17,18, regolamento interno Consiglio regionale
DA 11 A 20	8,16
DA 21 A 30	13,14,19
DA 31 A 40	9
OLTRE 40	10 regolamento incentivi funzioni tecniche Consiglio regionale

Tabella 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in parole

2021

PAROLE	REGOLAMENTI
FINO A 500	12,13
DA 501 A 1000	///
DA 1001 A 1500	///
DA 1501 A 2000	9
OLTRE 2000	10,11

2022

PAROLE	REGOLAMENTI
FINO A 500	1,2,4,5,6,7,11,15,17,18 Regolamento interno Consiglio regionale
DA 501 A 1000	8
DA 1001 A 1500	14,16
DA 1501 A 2000	3,12,13
OLTRE 2000	9,10,19 Regolamento incentivi funzioni tecniche Consiglio regionale

## 2.2. La classificazione per macrosettore

Come per l'anno precedente, i regolamenti regionali emanati nell'ultimo bimestre dell'anno 2021 e per l'intero anno 2022 hanno riguardato principalmente il macrosettore "Ordinamento istituzionale", sia per quanto riguarda la Giunta, che per quanto riguarda il Consiglio regionale, come si evince dalla tabella seguente.

Tabella 18 – Regolamenti regionali per macrosettore

2021

MACROSETTORE	QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	9,10,11
Sviluppo economico e attività produttive	///
Territorio, ambiente e infrastrutture	13
Servizi alla persona e alla comunità	///
Finanza regionale	12
Multisetto	///
totale	5

2022

MACROSETTORE	QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,16,19 regolamento incentivi funzioni tecniche Consiglio regionale Regolamento interno Consiglio regionale
Sviluppo economico e attività produttive	///
Territorio, ambiente e infrastrutture	1,5,10,11,17,18
Servizi alla persona e alla comunità	9
Finanza regionale	///
Multisetto	///
totale	21

## PARTE TERZA

### L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

#### 3. Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente commissione di merito.

Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

##### 3.1. Il numero

Nel corso della dodicesima legislatura (parte dell'anno 2021 e 2022) sono state presentate in Consiglio regionale 144 proposte di legge, di queste 9 sono state ritirate dai proponenti. Precisamente, come si evince dalla tabella seguente, sono state depositate 21 proposte di legge nell'ultimo bimestre dell'anno 2021 e 123 nel 2022.

Tabella 19 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie

Proposta di legge	NUMERO 2021	NUMERO 2022
ORDINARIE	21	123
STATUTARIE	/	/
Totale	21	123

##### 3.2. La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che la maggior parte di queste sono di iniziativa consiliare, come può agevolmente rilevarsi dalla tabella e dal grafico sottostante.

Tabella 20 – P.d.l. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO 2021	NUMERO 2022
GIUNTA REGIONALE	7	1 2
CONSIGLIERI	14	103
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	-	3
INIZIATIVA POPOLARE	-	5
C.A.L./Consiglio	-	-
TOTALE	21	123

Grafico 9 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente anno 2021







Grafico 9 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente anno 2022



Il grafico non soltanto illustra il volume dell’iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali negli anni di riferimento, ma evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare nel biennio 2021/2022 è più consistente, appare doveroso focalizzare l’analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l’iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tabella 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti.

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO 2021	NUMERO 2022
P.d.l. presentate da un solo consigliere	12	59
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	-	8
P.d.l. presentate da un intero gruppo	-	-
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	8	42
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	-	1
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	-	-
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	1	10
P.d.l. presentate dall'intera minoranza	-	3
TOTALE	21	123

Grafico 10 - Distribuzione percentuale di p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti - anno 2021.




Grafico 10 - Distribuzione percentuale di p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti - anno 2022.



Dalla tabella 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nei periodi di riferimento, il maggior numero delle proposte di legge, ovvero 12 nel 2021 e 59 nel 2022, per una percentuale pari a più del 50%, per ciascun anno considerato, è stato presentato da un solo consigliere.

Notevole appare anche il numero di proposte depositate da consiglieri di diversi gruppi di maggioranza (8 nel 2021 e 42 nel 2022), mentre non si riscontrano proposte presentate da un intero gruppo o dall'intera maggioranza.

Si evidenzia, infine, che sono state presentate 3 proposte di iniziativa popolare e 5 da parte degli enti locali (tabella 20).


### 3.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale.

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nel biennio 2021/2022 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tabella 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa.

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO 2021	NUMERO 2022
SETTORE	2	36
ISTITUZIONALE	-	15
PROVVEDIMENTO	2	21
MANUTENZIONE	8	38
BILANCIO	9	8
INTERSETTORIALE	-	3
ABROGATIVA	-	2
TOTALE	21	123

Grafico 11 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa




Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che nel corso della legislatura vi è una assoluta prevalenza di proposte afferenti alla tipologia “manutenzione”, seguite da quelle riconducibili alle tipologie “settore” “istituzionale”, “bilancio” e “provvedimento”.

**Tabella 23 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale**

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO 2021	NUMERO 2022
TESTO NUOVO	11	63
NOVELLA	8	48
MISTO	2	12
TESTO UNICO	-	/
TOTALE	21	123

**Grafico 12 – Distribuzione p.d.l. per tecnica redazionale**



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa le proposte di legge classificabili come “testo nuovo” costituiscono la categoria maggiore, seguita dai testi di “novella”.

### 3.4. La classificazione per macrosettore.

Le 21 e le 123 proposte di legge presentate rispettivamente nell'ultimo bimestre dell'anno 2021 e nell'anno 2022 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

**Tabella 24 – P.d.l. suddivise per macrosettore**

MACROSETTORE	NUMERO 2021	NUMERO 2022
Ordinamento Istituzionale	3	33
Sviluppo economico e attività produttive	2	22
Territorio, ambiente e infrastrutture	4	24
Servizi alla persona e alla comunità	3	33
Finanza regionale	9	10
Multisetto	-	1
TOTALE	21	123

**Grafico 13 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore anno 2021**





Grafico 13 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore anno 2022



Dalla tabella 24 e dai grafici 13 si evince che il legislatore regionale, nell'anno 2022, ha concentrato il proprio interesse principalmente sulle proposte di legge relative al macrosettore "ordinamento istituzionale" e "servizi alla persona e alla comunità". Seguono le proposte afferenti agli altri macrosettori quali "territorio, ambiente e infrastrutture" e "sviluppo economico e attività produttive". Nel periodo relativo all'anno 2021, sono state presentate in gran parte, proposte relative al macrosettore "finanza regionale".

### 3.5. La classificazione per Commissione

La tabella 25 riporta la distribuzione delle proposte di legge per commissione referente, mentre il grafico 14 illustra la loro distribuzione percentuale.


Si evidenzia che la XII legislatura ha avuto inizio il 15 novembre 2021 e, pertanto, fino al 31 dicembre dello stesso anno, non si erano ancora insediate le commissioni consiliari.

**Tabella 25 – P.d.I. distribuite per Commissione competente**

COMMISSIONE	NUMERO 2021	NUMERO 2022
Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"	-	31
Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"	-	10
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	-	39
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	-	26
Quinta Commissione "Riforme"	-	/
Sesta Commissione - Agricoltura E Foreste, Consorzi Di Bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport E Politiche Giovanili	-	17
Commissione contro la 'ndrangheta	-	/
TOTALE	-	123

Commissione contro la 'ndrangheta

**Grafico 14 – Distribuzione p.d.I. per Commissione**





### 3.6. L'esito delle proposte di legge.

Le proposte giacenti nel 2022 risultano maggiori rispetto al numero delle leggi promulgate nel medesimo anno, mentre nel 2021 quasi tutte le proposte di leggi sono state approvate.


**Tabella 26 – Esito delle proposte di legge**

ESITO PROPOSTE DI LEGGE	2021	2022
GIACENTI	1	68
APPROVATE	20	55(una abr.)
TOTALE	21	123

**Tabella 27 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2021-2022, in base al proponente.**

SOGGETTO PROPONENTE	Proposte di legge giacenti 2021	Proposte di legge giacenti 2022
Giunta regionale	-	4
Maggioranza	-	29
Minoranza	-	21
Mista	1	6
Enti locali	-	3
Iniziativa popolare	-	5
TOTALE	1	68

**Grafico 16 – Distribuzione p.d.l. depositate per proponente**



## PARTE QUARTA. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

### 4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea.

La presente sezione riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti, dalle Commissioni speciali, dall'Assemblea e comprende informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Si evidenzia che la XII legislatura ha avuto inizio il 15 novembre 2021 e, pertanto, fino al 31 dicembre dello stesso anno, non si erano ancora insediate le commissioni consiliari. Notevole è stata, invece l'attività delle commissioni per l'anno 2022 e, quindi anche delle sedute espletate e delle audizioni. Queste ultime possono definirsi quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione. Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicura uno spazio interrelazione, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es.

associazioni, enti, sindacati, ordini professionali), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni

all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale; tale attività risulta

intimamente e finalisticamente connessa alle predette audizioni, nonché, più in generale, a una produzione legislativa e provvedimentoale più consapevole.

Tuttavia, per il carattere prevalentemente informale dell'attività conoscitiva interna, essa non può essere compiutamente rilevata e, dunque, misurata ai nostri fini.

#### Le Commissioni.

L'articolo 28 dello [Statuto](#) prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio regionale, di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e

demanda al [Regolamento interno](#) il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Nel 2020, accanto alle cinque Commissioni permanenti ne è stata istituita una nuova; a seguito della deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020, che ha sostituito l'articolo 28 del [Regolamento interno](#), sono attualmente operanti le seguenti Commissioni permanenti:

- a. Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
- b. Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- c. Terza Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative;
- d. Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- e. Quinta Commissione – Riforme;
- f. Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.

Il [Regolamento interno](#), inoltre, ha istituito:

- a. con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della [L.R. 50/2002](#)), poi ridenominata, ex [L.R. n. 6/2011](#), Commissione contro la 'ndrangheta e, successivamente, con [L.R. 20/2019](#), Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa;
- b. con l'articolo 34, per come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'iter legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente

competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

#### 4.2. L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle sei Commissioni permanenti nell'ultimo bimestre 2021 e nel 2022.

Di essi viene effettuata una breve analisi, considerando che la dodicesima è stata caratterizzata da una produzione dell'attività degli organismi consiliari, e, quindi anche degli atti approvati, in particolare, come si evince dai dati relativi all'attività svolta da ciascuna Commissione, oltre alle prime sedute, aventi ad oggetto l'insediamento dell'organismo, la nomina del Vicepresidente e la programmazione dei lavori, se ne registrano molte altre, intese ad approfondire le tematiche trattate nelle proposte di legge e di provvedimenti amministrativi presentati.

Tra i dati di maggior rilievo spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, cioè, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono

audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali. A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle commissioni consiliari.

In ultimo si evidenzia che, a causa degli avvenimenti che hanno scosso il biennio preso in esame nel precedente Rapporto sulla legislazione, quali la prematura scomparsa del Presidente della Regione e le limitazioni poste dall'emergenza sanitaria per il covid-19, che hanno influito sull'attività delle Commissioni consiliari, non è plausibile un confronto con quella degli anni precedenti.

#### 4.2.1 L'attività della Prima Commissione

4. Tabella 28 – Dati relativi alla Prima Commissione – Anni 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
		-	-	-	-	-	2021
17	13h/ 42 m				21	9	2022

La Prima Commissione, come si evince dalla Tabella 32, oltre la prima seduta, avente ad oggetto l'insediamento dell'organismo, ha effettuato, nell'anno 2022, 16 sedute, 21 audizioni, licenziando 9 provvedimenti.

Nell'anno 2022 la Prima Commissione ha rivolto la sua attenzione a questioni politico istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo.

Si segnala la pdl n. 53 recante: "Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità" divenuta legge regionale n. 29/2022.

Inoltre, è stato approvato la PPA n. 32 recante, " Proposta di legge al Parlamento recante: "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148)".

#### 4.2.2 L'attività della Seconda Commissione

Tabella 29 - Dati relativi alla Seconda Commissione – Anni 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
	-	-	-	-	-	-	2021
21	29h/ 47 m	5		5	10	33	2022

La Seconda Commissione si occupa dell'esame delle proposte di legge rientranti nella materia "del bilancio e delle attività produttive, Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero".

Inoltre, la suddetta Commissione è sempre chiamata ad esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

Come si evince dalla tabella 33, nell'anno 2022, l'organismo si è riunito 21 volte licenziando 33 provvedimenti, tra PPA e PDL.

Si evidenzia che delle 75 leggi regionali approvate nel 2022 e nell'ultimo bimestre del 2021, 17 di queste siano state assegnate, per il merito, alla predetta Commissione. Si tratta, soprattutto, di leggi in materia di "bilancio" e, in particolare, di leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di modifiche a precedenti collegati, di leggi di stabilità, di approvazione del rendiconto generale, dell'assestamento, nonché del bilancio di previsione.

#### 4.2.3 L'attività della Terza Commissione

Tabella 30 - Dati relativi alla Terza Commissione – Anno 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
		-	-	-	-	-	2021
23	42h/ 42 m			3	70	14	2022

Si registra in rapporto al numero delle sedute effettuate, un aumento delle audizioni, infatti, a fronte di 23 sedute, pari a 42 ore e 42 minuti, sono state audite ben 70 persone, precipuamente nel settore sanitario.

Indiscusso e rilevante l'interesse sociale delle proposte di legge trattate nel merito dalla Terza Commissione, che disciplina ambiti che riguardano molto da vicino la vita della collettività.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

PDL n. 39/12: "Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena" divenuta legge regionale n. 13/22

PDL n. 42/12: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria ", divenuta legge regionale n. 22/22;

PDL n. 43/12: "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile", divenuta legge regionale n.7/22

PDL n. 71/12: "Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche ", divenuta legge regionale n. 33/22;

PDL n. 73/12: "Disciplina della cremazione. Integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n.48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)", divenuta legge regionale n. 40/22;

PDL n. 115/12: "Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia", divenuta legge regionale n. 45/22;

PDL n. 111/12: "Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale", divenuta legge regionale n.37/22.

#### 4.2.4 L'attività della Quarta Commissione

Tabella 31 - Dati relativi alla Quarta Commissione – Anno 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
		-	-	-	-	-	2021
21	31h/23 m			2	36	10	2022

La Quarta Commissione, in questione si è riunita 21 volte per un totale di circa 31 ore e 23 minuti. Sono state audite 36 persone, come si evince dalla tabella 35.



L'importanza delle questioni rientranti nelle materie di competenza (tutela dell'ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, trasporti, ecc.) della Quarta Commissione risulta di tutta evidenza dall'attenzione che la stessa presta al coinvolgimento e alla partecipazione dei soggetti esterni. Sono, infatti, stati auditi 36 soggetti, precipuamente, rappresentanti nell'ambito delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla Quarta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

PDL n. 49/12 " Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente "divenuto legge regionale n. 10/22;

PDL n. 74/12 " Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione ", divenuta legge regionale n. 25/22 ";

PDL n. 58/12 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico" divenuta legge regionale n. 30/22;

-

#### 4.2.5 L'attività della Quinta Commissione

Tabella 32 - Dati relativi alla Quinta Commissione – Anno 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
		-	-	-	-	-	2021
7	1					3	2022

La Quinta Commissione si è insediata in data 10 maggio 2016.

Nell'anno 2022 la Commissione in questione ha approvato i seguenti PPA recanti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale:

PPA n. 91/12 : "Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13, 15, 18, 21, 37, 57 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5");

PPA n. 68/12: "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5");

PPA n. 64/12: "Modifiche e integrazioni agli articoli 14,17 e 33 del Regolamento interno del Consiglio regionale".

#### 4.2.6 L'attività della Sesta Commissione

Tabella 33 - Dati relativi alla Sesta Commissione – Anno 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
	-	-	-	-	-	-	2021
<b>14</b>	24h/3 1 m			2	31	9	2022

La VI Commissione permanente "Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili" è stata istituita con deliberazione consiliare n. 10/2020.

Si segnala che, nell'anno 2022, nel corso delle 14 sedute sono stati licenziati 9 provvedimenti.

Tra questi si evidenzia:

PDL n. 46/12: "Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese", divenuta legge regionale n. 23/22;

PDL n. 67/12: "Disciplina dei Marina resort", divenuta legge regionale n. 26/22

#### 4.2.7 L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza

Tabella 34 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta – Anni 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
	-	-	-	-	-	-	2021
<b>8</b>	11h/1 6 m				16	0	2022

Nell'anno 2022 la Commissione si è riunita 8 volte. La maggior parte dell'attività espletata ha riguardato le audizioni, infatti sono stati auditi 16 soggetti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle audizioni in merito alle problematiche legate alla salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale calabrese e alle possibili dinamiche mafiose ed alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi di competenza della Commissione.

Tabella 35 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza – Anni 2021/2022

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati	Anno
	-	-	-	-	-	-	2021
8	7h/35 m				7	0	2022

La Commissione ha effettuato, nell'anno 2022, 8 sedute. Si evidenziano tra le attività espletate le audizioni in merito alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive Corap ed alla situazione Organizzativa/Gestionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria).

#### 4.2.8 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Tab. 36 - Attività dell'Assemblea – Anni 2021/2022

Indicatori di attività				
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività	anno
21	28	4	19h/48m	2021
55	52	16	57h/52m	2022

La tabella suindicata riporta il numero delle deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea.

Appare evidente una copiosa produzione legislativa nel biennio considerato, poiché in 20 sedute consiliari risultano approvate 76 leggi.

In ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, viene elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2022 si è riunita 13 volte.

## PARTE QUINTA

### I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

#### 5. La funzione di controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

#### 5.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

##### 5.1.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'ultimo bimestre dell'anno 2021 sono state presentate 6 interrogazioni, di cui 5 a risposta scritta, un'interrogazione a risposta immediata che risulta decaduta per assenza del proponente, e nessuna a risposta orale.

Nell'anno 2022, invece, sono state presentate 102 interrogazioni, nella maggior parte sono a risposta scritta. Di queste 45 sono in attesa di risposta ed una è stata ritirata dal proponente.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava 93 le interrogazioni complessive presentate nell'anno 2020, si evidenzia nell'anno di riferimento un leggero aumento dell'utilizzo di tale strumento.

Si riscontra altresì, in riferimento al "question time", ossia all'interrogazione a risposta immediata, nell'anno di riferimento un piccolo aumento rispetto all'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tabella 37 anno - 2021

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
6	5	1

*Tra le 6 interrogazioni una decaduta per assenza del proponente*

Tabella. 37 bis -2022

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
102	57	45

*Si evidenzia che l'interrogazione n. 68 è stata ritirata*

Tabella 38 – Interrogazioni a risposta scritta- 2021

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
5	5	//

Tabella 38 bis– Interrogazioni a risposta scritta- 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
71	48	23

Tabella 39 – Interrogazioni a risposta immediata anno 2021

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
1	//	//

*Decaduta per assenza del proponente*

Tabella 39 bis – Interrogazioni a risposta immediata anno - 2022

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
31	10	21

*Tra cui una ritirata n. 68 a risposta immediata*

Tabella 40 – Interrogazioni distinte per iniziativa anno- 2021

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	5
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	1
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	//
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	//
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>

Tabella 40 bis– Interrogazioni distinte per iniziativa anno 2022

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	85
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	2
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	/
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	6
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	9
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	//
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	//
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 40 bis evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (85 casi), tra cui una ritirata.

Tabella 41 – Interrogazioni distinte per macrosettore anno- 2021

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	2
Servizi alla persona e alla comunità	//
Finanza regionale	//
Multisetto	//
TOTALE	6

Tabella 41 bis– Interrogazioni distinte per macrosettore -2022

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	9
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	34
Servizi alla persona e alla comunità	42
Finanza regionale	3
Multisetto	//
TOTALE	102

Dalla tabella n. 41 bis, risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo nell'anno 2022 sono "Servizi alla persona e alla comunità" con 42 interrogazioni e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 34 interrogazioni.

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

### 5.1.2. Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.



Nel periodo dell'anno 2021 in esame non sono state presentate interpellanze, mentre nell'anno 2022 risultano solo 3 interpellanze, di cui 2 discusse e 1 ritirata; quindi, dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo risulta confermato, che l'interrogazione è lo strumento più utilizzato.

Tabella n. 42- Interpellanze- Anno2021

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
//	//

Tabella n. 42 bis – Interpellanze -Anno 2022

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
3	2

## 5.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

### 5.2.1. Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Come si evince dalla tabella 45, sono state presentate 5 mozioni, nell'anno 2021, di queste nessuna è stata discussa e approvata. Nell'anno 2022, invece, sono state presentate 38 mozioni, di cui 13 discusse e approvate e due ritirate.

Tabella 43 – Mozioni- Anno 2021

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
5	//	//

Tabella 43 bis – Mozioni- Anno 2022

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
38	13	2

Tabella 44 – Mozioni distinte per iniziativa Anno 2021

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	//
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	2
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	//
Mozioni presentate da iniziativa mista	//
Mozioni presentate da intero gruppo	2
TOTALE	5

Tabella 44 bis – Mozioni distinte per iniziativa -Anno 2022

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	9
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	13
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	6
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	//
Mozioni presentate da iniziativa mista	6
Mozioni presentate da intero gruppo	//
TOTALE	38

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla minoranza, rispetto a quelli presentati dalla maggioranza.

La tabella n. 47, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tabella 45– Mozioni distinte per macrosettore- Anno 2021

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	//
Territorio, ambiente e infrastrutture	1

Servizi alla persona e alla comunità	1
Finanza regionale	
Multisetore	2
TOTALE	5

Tabella 45 bis – Mozioni distinte per macrosettore Anno 2022

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	//
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	11
Servizi alla persona e alla comunità	12
Finanza regionale	1
Multisetore	5
TOTALE	38

Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2022, 12 hanno interessato il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità."

### 5.2.2. Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell'anno 2021/2022 vi è una diminuzione di tale strumento rispetto agli anni precedenti.

Tabella 46 – Ordini del giorno- Anno 2021

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI APPROVATI	E	SOLO DISCUSSI
1	1		//

Tabella 46 bis – Ordini del giorno-Anno 2022

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI APPROVATI	E	SOLO DISCUSSI
1	1		//

Tabella 47 – Ordini del giorno distinti per iniziativa- Anno 2021

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	//
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	//
O.d.g. presentati da iniziativa mista	
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	
TOTALE	1

Tabella 47 bis – Ordini del giorno distinti per iniziativa -Anno 2022

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	1
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	//
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	//
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	//
O.d.g. presentati da iniziativa mista	
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	
TOTALE	1

Tabella 48 – Ordini del giorno distinti per macrosettore -Anno 2021

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	
Sviluppo economico e attività produttive	
Territorio, ambiente e infrastrutture	
Servizi alla persona e alla comunità	1
Finanza regionale	
Multisetto	
TOTALE	1

Tabella 48 bis – Ordini del giorno distinti per macrosettore -Anno 2022

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	
Sviluppo economico e attività produttive	
Territorio, ambiente e infrastrutture	
Servizi alla persona e alla comunità	1
Finanza regionale	
Multisetto	
TOTALE	1

### 5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle 65 leggi approvate nel corso dell'XI legislatura (37 leggi approvate nel corso del 2020, 28 nell'anno 2021), finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 75 leggi approvate nel corso dell'anno 2021 (ultime 20 leggi approvate nel corso del 2021, 55 nell'anno 2022). L'indagine ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

#### Attività regolamentare

Sono otto le disposizioni di legge, di cui solo una approvata nell'anno 2021, che rimandano a successivi regolamenti, affidando in un solo caso alla Giunta un termine per l'adozione.

Questa attività è sempre svolta autonomamente dall'organo esecutivo; infatti, in nessun caso il regolamento viene adottato dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando, dunque, di fatto, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Un solo regolamento è stato effettivamente adottato e, nel caso di specie, ha condizionato l'efficacia delle disposizioni legislative alle quali lo stesso provvedimento ha dato attuazione.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, dell'eventuale termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 49- Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.32/2021	Art. 3, c.4	NO	NO	NO
L.R. n.21/2022	Art. 8, c.4	NO	NO	NO
L.R.n .26//2022	Art. 2, c.3	NO	NO	NO
L.R.n .42//2022	Art.4, c.7	NO	NO	NO
	Art.5, c.5	NO	NO	NO
	Art.11, c.8	NO	NO	NO
L.R.n .45//2022	Art.2, c.2	SI	NO	NO
L.R.n .52//2022	Art. 6, c.2	NO	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

A differenza degli anni precedenti, in cui la relativa legislazione non caratterizzava l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata, nel corso dell'anno 2022 sono cinque disposizioni a prevedere l'adozione di piani e programmi.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, in nessun caso è prevista l'approvazione del Consiglio, mentre in due casi i rispettivi piani e programmi vengono adottati dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, mantenendo, dunque, di fatto, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della pianificazione regionale.

Tab. 49 bis – Disposizioni che rinviano all’adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l’adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n.32/2021	Art.8, c.1	SI	NO	NO
L.R. n.7/2022	Art. 11, c.1	SI	NO	NO
L.R. n. 17/2022	Art. 1, c. 1, lett. a)	NO	SI	NO
L.R. n.23/2022	Art.4, c.4	NO	NO	NO
L.R. n.40/2022	Art. 1 (art. 16-sexies)	SI	SI	NO
L.R. n.42/2022	Art. 11, c.2	SI	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all’adozione di linee guida e misure, generalmente senza il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti, infatti, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in un solo caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l’adempimento e circa la previsione o meno della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 50 – Disposizioni che rinviano all’adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l’adempimento	Previsione parere Commissione
L.R.n.32/2021	Art. 1, c.4	NO	NO
	Art. 3, c.1	NO	NO
	Art.3, c.4	NO	NO
	Art. 9, c. 1, lett. a)	SI	NO
L.R. n.39/2021	Art. 1 (art. 23, c. 10-bis)	NO	NO
L.R. n. 1/2022	Art. 1, c. 1, lett. b)	NO	NO
L.R. n.7/2022	Art. 4, c.2	NO	NO
L.R. n.10/2022	Art. 12, c. 2, lett. a)	NO	NO
	Art. 15, c. 1	NO	NO
L.R. n.17/2022	Art.3	NO	SI
L.R. n.21/2022	Art. 2, c. 2, punto 3	SI	NO
L.R. n.23/2022	Art.3	NO	NO
L.R. n.25/2022	Art. 14, c.4	NO	NO
L.R. n.33/2022	Art. 5, c.1	NO	NO
L.R. n.55/2022	Art. 1 (art.3, c. 1 e 2)	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell’ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti non riconducibili a quelli di cui alle precedenti tabelle o volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E’ prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull’attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell’adempimento relativo alla norma richiamata.



Tab. 50 bis

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R.32/2021	Art. 2, c.3	<p>Il bilancio preventivo e consuntivo della Gestione Sanitaria Accentrata è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA per il tramite dell'Azienda Zero.</p> <p>Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale acquisito il parere favorevole della Giunta regionale</p>
	Art. 2, c.4	
	Art. 5, c.6	
L.R.7/2022	Art.12	<p>Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.</p>
	Art.13	<p>L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul piano di interventi adottato e sulle eventuali criticità emerse.</p>
L.R.10/2022	Art. 14, c. 1, 2 e 3	<p>La Giunta regionale si impegna alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e Uffici scolastici, al fine di predisporre giornate formative, presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, volte alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro.</p>
L.R.27/2022	Art. 2	<p>Con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità.</p>
L.R.29/2022	Art. 9, c. 1 e 4	
L.R.33/2022	Art.6	

Le competenti strutture di Consiglio regionale e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, pubblicizzano il “Concorso internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova”, al fine di rendere efficace la promozione dell’evento a carattere internazionale. La Giunta e il Consiglio regionale, inoltre, concedono il patrocinio morale all’evento annuale.

Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sui risultati conseguiti dall’ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità, al fine di migliorare le condizioni delle persone con disabilità e lo stato dei loro servizi. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle proprie funzioni.

La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.

## PARTE SESTA IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 6. Premessa.

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria nell'ultimo bimestre dell'anno 2021 (data di inizio della dodicesima legislatura regionale) e in tutto il corso dell'anno 2022. Nei mesi di novembre-dicembre 2021 sono state adottate 20 leggi regionali, che, aggiungendosi alle 28 dei rimanenti mesi del 2021, danno un totale di 48 leggi regionali adottate nell'anno di riferimento.

Delle 20 leggi adottate nell'ultimo bimestre 2021, 2 soli atti legislativi sono stati impugnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso in via principale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, e precisamente, la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 41, avente ad oggetto: "Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini" e la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)".

Nell'anno 2022 sono state adottate 55 leggi regionali e, nel complesso, risulta essere oggetto di impugnativa, unicamente, la Legge Regionale 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria).

Gli atti legislativi di seguito riportati, (si fa riferimento alla legge regionale 15 aprile 2022, n. 8, recante "Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)" e alla legge regionale 5 agosto 2022, n. 31, "(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso), sono stati attenzionati dal Governo in fase precontenziosa perché presentavano aspetti di dubbia legittimità costituzionale, tuttavia si è evitata l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale perché la Regione Calabria è intervenuta e, in un'ottica di leale collaborazione, ha abrogato le disposizioni che presentavano aspetti critici.

### 6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria. Anno 2021 (mesi di novembre e dicembre).

<b>ESTREMI LEGGE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>RICORRENTE</b>	<b>DELIBERA CDM</b>	<b>ESITO</b>
n. 41 del 28 dicembre 2021	“Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini”	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24 febbraio 2022	Sentenza Corte Costituzionale n. 236/2022
n. 42 del 28 dicembre 2021	“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)”	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24 febbraio 2022	Atto di rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri (28 dicembre 2022).

6.1 bis Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria. Anno 2022.

<b>ESTREMI LEGGE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>RICORRENTE</b>	<b>DELIBERA CDM</b>	<b>ESITO</b>
n. 22 del 7 luglio 2022	Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria	Presidenza del Consiglio dei Ministri	4 agosto 2022	Pendente

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale.

Nel periodo di riferimento non è presente alcun ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale nei confronti di leggi e/o atti con forza di legge dello Stato.

### **6.3 Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale. Anno 2021 e 2022.**

Si fornisce, di seguito, una sintetica descrizione dei ricorsi promossi, in via principale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti delle leggi regionali n. 41 e 42 del 28 dicembre 2021 e della legge regionale n. 22 del 7 luglio 2022.

#### **6.3.1 Legge regionale n. 41 del 28 dicembre 2021**

**“Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini”**

**Publicata nel BurC n.114 del 29-12-2021.**

**Settore: Politiche ordinamentali e statuti.**

**Delibera del C.d.M. del 24-2-2022.**

La legge in esame viene impugnata poiché, ad avviso del ricorrente, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta all’articolo 1, che, alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), sostituisce le parole “31 dicembre 2021” con le parole: “31 dicembre 2022”. Tale disposizione proroga ulteriormente al 31 dicembre 2022 la procedura semplificata prevista dall’art. 27 della l.r. 18/2007 per la liquidazione dei beni di uso civico insistenti nelle aree urbane.

Tale proroga, costituendo soltanto l’ultima di una lunga serie di proroghe già disposte in materia dalla Regione Calabria, appare - ad avviso del ricorrente - idonea a determinare, irrimediabilmente, una stabilizzazione della misura in esame, a dispetto del suo carattere transitorio.

Sul punto, il Governo evidenzia come la Corte costituzionale abbia spesso stigmatizzato la prassi delle reiterate proroghe di discipline derogatorie ed ha, altresì, evidenziato come il legislatore regionale non tenga conto del fatto che la materia in esame presenta profili che attengono alla potestà legislativa esclusiva

dello Stato. Infatti, l'articolo 1 della legge regionale in questione – ad avviso del ricorrente –disciplina unilateralmente le procedure per la liquidazione, la legittimazione di occupazione abusiva e affrancazione di fondi gravati da usi civici, senza tenere in considerazione il fatto che tali fondi restano, in perpetuo, soggetti a vincolo paesaggistico e sono disciplinati dalle norme statali in materia di tutela del paesaggio. Pertanto, si assumono violati i parametri interposti rappresentati dagli articoli 135, 142, comma 1, lettera h), 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la legge n. 168 del 2017 rispetto agli articoli 9, 117, secondo comma, lett. s), e 118 della Costituzione.

Un ulteriore profilo di criticità, secondo parte ricorrente, è ravvisabile nel contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto il regime dominicale degli usi civici appartiene alla materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato.

A seguito dell'impugnativa del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, si è pervenuti alla sentenza della Corte costituzionale n. 236/2022, che in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

### **6.3.2 Legge regionale n. 42 del 28 dicembre 2021**

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)”.**

**Pubblicata nel BurC. n.114 del 29-12-2021**

**Settore: Politiche ordinamentali e statuti.**

**Delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022.**

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022 il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale della Calabria 28 dicembre 2021, n. 42, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione del precariato storico)”, in relazione agli articoli 1 e 3.

L'articolo 1 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019, in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico, stabilendo, in particolare, che il contributo fisso annuo del valore di 11. 157,24 euro, riconosciuto in favore degli enti che procedono alla contrattualizzazione dei precari per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, venga esteso fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori medesimi ed ha, inoltre, introdotto il comma 3-bis,

prevedendo un analogo contributo annuo, fino al collocamento in quiescenza, per i lavoratori cui si riferisce l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2008, per i quali si proceda alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

E', altresì, introdotto il comma 3-ter, con il quale si autorizza l'Azienda Calabria Lavoro a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro fino al collocamento in quiescenza degli stessi. La legge in esame ha previsto, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

Il Governo ha ritenuto di dover impugnare le su richiamate disposizioni regionali, assumendo che le stesse, contrariamente alla norma che ne attesta la neutralità finanziaria, sono invece suscettibili di generare nuovi e maggiori oneri, atteso che rendono strutturale la corresponsione del contributo, inizialmente previsto solo per il primo triennio dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari, giungendo fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione. Inoltre, per i dipendenti dell'Azienda Calabria Lavoro, il contributo è stato introdotto ex novo, con la conseguenza che tali nuovi e maggiori oneri risultano privi di copertura finanziaria.

Si assumono, pertanto, violati i parametri interposti rappresentati dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che, al comma 1, indica tassativamente le modalità con le quali assicurare la copertura di nuove e maggiori spese, e l'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che stabilisce che l'onere annuale deve essere indicato a regime, laddove, le disposizioni regionali in questione prevedono la copertura fino al 2024. Ne deriva, secondo il ricorrente, la violazione dell'articolo 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

In pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, la Regione Calabria, per effetto della legge 6 maggio 2022, n. 11, ha abrogato gli articoli 1 e 3 della legge impugnata, comunicando, altresì, che nel periodo di vigenza, la legge abrogata non aveva prodotto effetti. Di conseguenza, venuto meno l'interesse al ricorso, è stato depositato atto di rinuncia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da delibera CdM del 28 dicembre 2022.

### **6.3.3 Legge regionale n. 22 del 7 luglio 2022 "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".**

**Pubblicata nel Burc n.129 del 7-7-2022**

**Settore: Politiche socio-sanitarie e culturali**

### **Delibera C.d.M. del 4-8-2022.**

La legge in esame è stata impugnata dal Governo per i seguenti motivi: l'articolo 2, al fine di fronteggiare, con misure temporanee, l'emergenza sanitaria in atto nella Regione, autorizza le Aziende del servizio sanitario regionale a conferire incarichi a termine ai medici, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo. Ad avviso del Governo, all'articolo 2, presentano profili di criticità:

- il secondo periodo del comma 3, secondo cui "Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine";

- il comma 4, secondo cui "Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento degli stessi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato";

- il comma 5, nel quale si prevede che "La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione";

- il comma 6, nel quale si prevede che "Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, radioterapia e Neuroradiologia".

Il ricorrente assume che le norme su richiamate si porrebbero in contrasto con la disciplina emergenziale di fonte statale (si veda l'articolo 2-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui 2 termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 10, comma 1, del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52), che, a fronte delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha autorizzato le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a reclutare, tra gli altri, i medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi.

La possibilità di conferire incarichi di natura temporanea a medici specializzandi è, pertanto, già prevista dalla legge statale in base a presupposti specifici, rispetto ai quali le su citate disposizioni regionali – che consentono



l'attribuzione di incarichi a soggetti in possesso di specializzazioni affini o equipollenti (comma 3) e addirittura a soggetti privi di specializzazione (comma 4 e comma 6) - si pongono in contrasto, determinando una irragionevole disparità di disciplina nell'ambito territoriale di riferimento, in aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 5, la stessa violerebbe le competenze statali, laddove sovrappone agli ordinari meccanismi di valutazione dell'esperienza formativa, che sono prerogativa delle scuole di specializzazione nell'ambito del sistema universitario, un'attività di formazione dei medici da parte della Regione con potere di "riconoscimento" dei relativi risultati.

A tali supposte criticità, di natura sostanziale, si aggiunge l'ulteriore rilievo, di natura formale, legato alla constatazione che la disciplina de qua è di diretta derivazione europea; pertanto, tali disposizioni dovrebbero rientrare nella competenza esclusiva dello Stato. Ciò determina, ad avviso del ricorrente, una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione in materia di ordinamento civile, nonché dell'articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di "professioni".

Stante quanto sopra, la legge in esame è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Il giudizio è tuttora pendente.

#### **6.4 I provvedimenti emessi dalla Consulta.**

**Nell'ultimo bimestre dell'anno 2021**, la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 219, decisa in data 6/10/2021 e depositata in data 23/11/2021.

La sentenza si colloca all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)». Le disposizioni regionali impuginate sono state tutte dichiarate incostituzionali per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Per effetto delle su richiamate disposizioni regionali, la Regione Calabria ha introdotto, in totale autonomia - in difformità dal percorso di collaborazione intrapreso, sin dal 2012, con lo Stato, per la elaborazione, concertata e condivisa, del piano paesaggistico regionale- una disciplina derogatoria degli strumenti urbanistici territoriali per l'esecuzione di interventi edilizi straordinari di

ampliamento volumetrico, di demolizione e variazione di destinazione d'uso, già introdotti dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. Tali violazioni, a giudizio della Consulta, sono rese ancora più evidenti dalla circostanza che, nel lungo lasso di tempo intercorso dall'avvio del percorso di collaborazione con lo Stato, la Regione Calabria non ha proceduto all'approvazione del piano paesaggistico regionale.

E', altresì, dichiarato incostituzionale l'art. 4 della presente legge, che consentiva un'ulteriore proroga di un anno alla presentazione delle istanze per l'esecuzione di interventi edilizi straordinari riferibili anche ad immobili esistenti.

La Consulta stigmatizza la prassi della reiterazione di proroghe di disposizioni straordinarie, che si traduce nella stabilizzazione, di fatto, di una disciplina nata per soddisfare esigenze transitorie.

Per i motivi suddetti, è dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)».

**Nell'anno 2022, la Corte Costituzionale ha emesso le seguenti sentenze:**

- **Sentenza n. 6/2022**, depositata il 18/01/2022 e pubblicata in G.U. n. 3 del 19/01/2022.

La sentenza interviene nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 18-21 gennaio 2021.

La Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni su richiamate per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e, altresì, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge citata prevedeva la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private della Regione ove sono

utilizzati farmaci, con inquadramento di tale figura professionale nell'organigramma della struttura interessata secondo le dimensioni della struttura stessa; il comma 2 del medesimo art. 1 stabiliva che l'esercizio della professione di farmacista presso le suddette strutture era consentito a coloro che avessero conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e fossero iscritti al relativo ordine professionale nel rispetto delle normative vigenti in materia; l'art. 4 imponeva la presenza di un farmacista ogni sessanta posti letto, di due o più farmacisti nelle strutture con più di sessanta posti letto e di un solo farmacista nelle strutture con ricezione inferiore.

La Consulta ha statuito che la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, che prevedeva l'obbligo di garantire la presenza del farmacista nelle strutture pubbliche ivi indicate, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», in quanto tale previsione non assicura il rispetto delle disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dettate dall'art. 11, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, tale previsione contrasta con gli obiettivi funzionali per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale e con i compiti assegnati al Commissario ad acta in materia di contenimento della spesa per il personale, con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2019 per l'attuazione dei programmi operativi 2019-2021.

In secondo luogo, l'art. 1, comma 2, della legge lede la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", poiché la disposizione introduce una deroga alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale dettata dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), che prevede il possesso, invece, della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Infine, l'art. 3, comma 2, della medesima legge attribuisce al farmacista l'esercizio di attività ulteriori, diverse e più ampie rispetto a quelle previste dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990,

n. 212), e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la competenza in ordine ai principi fondamentali in materia di «professioni», e con l'art. 3 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, poiché non garantisce l'uniformità delle regole fondamentali di diritto che disciplinano la professione del farmacista nel territorio nazionale.

Nella fattispecie che ci occupa, secondo la Corte, le attività contemplate dal legislatore regionale non integrano aspetti riconducibili a profili di competenza regionale e non costituiscono mere puntualizzazioni delle "mansioni" in cui si articolano le diverse attività del farmacista previste dal legislatore nazionale, in quanto configurano nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, oltretutto, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria.

Per i motivi suddetti, è dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private).

**Sentenza n. 124/2022**, depositata il 19/05/2022 e pubblicata in G.U. n. 21 del 25/05/2022.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)», nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 27 agosto-6 settembre 2021 e depositato in cancelleria il 31 agosto 2021, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione dichiarata incostituzionale prevedeva una modifica del comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), nella parte relativa al trattamento economico del commissario straordinario dei suddetti enti/aziende regionali. La modifica sostituiva il termine «tabellare» con il termine «economico». Per tale via, a giudizio della Corte, il compenso attribuibile al commissario straordinario veniva ancorato, non più al trattamento tabellare, ma al complessivo «trattamento economico» dei dirigenti di settore della Giunta regionale e veniva, di fatto, incrementato, a dispetto della norma di neutralità finanziaria contenuta all'art. 3 della medesima legge regionale e di quanto dichiarato nella relazione

tecnico-finanziaria di accompagnamento, secondo la quale la suddetta proposta di legge «ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario».

Al riguardo, secondo un costante orientamento della Corte (ex plurimis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019), la previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude 'ex se' la violazione del parametro costituzionale evocato.

E' dichiarata, pertanto, la incostituzionalità della suddetta disposizione per contrasto con il precetto posto al terzo comma dell'art. 81 Cost., concernente l'obbligo, per ogni legge comportante maggiori oneri, di individuare i mezzi finanziari per farvi fronte.

La norma regionale impugnata viola, inoltre, l'obbligo previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, secondo cui il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 25 del 2021)».

La Corte rileva, inoltre, come le proprie statuizioni in materia siano state costantemente richiamate e applicate dalla giurisprudenza contabile in sede di verifica della copertura finanziaria degli oneri recati da leggi regionali di spesa (in tal senso, Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione 27 maggio 2021, n. 8, recante «Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali»).

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)».

**Sentenza n. 236/2022**, depositata il 28/11/2022, pubblicata in G.U. n. n.48 del 30-11-2022.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 41, recante «Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini», nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato in cancelleria il 28 febbraio 2022.

La norma impugnata prevedeva la sostituzione, alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), delle parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022». Tale disposizione stabiliva una proroga della procedura semplificata di cui all'art. 27 della legge, per la liquidazione degli usi civici, per la legittimazione delle occupazioni sine titolo di terre del demanio civico comunale e per l'affrancazione dei fondi enfiteutici. Infatti, la norma dispone per le aree di cui all'art. 26, comma 1, della medesima legge - «aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani» - un procedimento che esonera l'istante dal dover acquisire il parere delle comunità montana, nonché l'approvazione o il visto regionali. Al contempo, l'art. 27, comma 4, della stessa legge reg. Calabria n. 18 del 2007 delinea un meccanismo di silenzio assenso, in base al quale l'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa.

La Corte Costituzionale statuisce la illegittimità costituzionale della proroga disposta dall'art. 1 della legge in questione, in quanto idonea a determinare irrimediabilmente la stabilizzazione di una disciplina derogatoria nella materia <<ordinamento civile>>, di competenza esclusiva del legislatore statale, ponendosi, pertanto, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Consulta, al riguardo, chiarisce che la disciplina concernente il regime dei beni di uso civico è riconducibile, sotto molteplici profili, all'ordinamento civile in ragione del particolare regime e delle vicende giuridiche che riguardano tale categoria di beni e per la natura e la titolarità delle situazioni giuridiche coinvolte. E chiarisce, altresì, che la delega conferita alle Regioni con legge dello Stato si limita, per l'appunto, alla sola disciplina delle funzioni amministrative ed esclude che le leggi regionali possano disciplinare il regime civilistico di tali beni civici, che resta ascrivibile alla sola competenza del legislatore statale.

Le norme statali che disciplinano la materia sono ispirate all'obiettivo della conservazione di realtà e territori, in un intreccio di interessi e di esigenze di tutela

dell'ambiente e del paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi. La natura del bene si dimostra, dunque, funzionale a un interesse di godimento collettivo che spetta ai componenti della comunità, i quali sono al contempo vincolati, nella conservazione della destinazione delle terre, al rispetto di una «comproprietà inter-generazionale». Le terre di uso civico mantengono la perpetua destinazione all'uso comune e, anche nelle ipotesi di loro liquidazione, restano assoggettati al vincolo paesaggistico.

Stante la preminenza di tali principi fondamentali, la disciplina regionale qui in esame si discosta dal modello delineato dal legislatore statale e dalle finalità conservative di tali beni e configura un procedimento semplificato che, incidendo sul regime giuridico di tali beni, non compete in alcun modo al legislatore regionale.

Per queste ragioni, è ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2021, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Parimenti fondata è la questione di legittimità costituzionale posta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riguardo alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, atteso che la disciplina regionale contestata, nel prorogare un procedimento semplificato che esclude l'approvazione o il nulla osta della regione, non solo invade la competenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale, ma deroga alle stesse previsioni statali quanto ai soggetti competenti a provvedere, eludendo i controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, esclude l'applicazione del silenzio assenso cosiddetto "verticale", ove vengano in rilievo il patrimonio culturale e paesaggistico o l'ambiente (da ultimo si veda la sentenza n. 160 del 2021).

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 41, recante «Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini».

## Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale

<b>LEGGE REGIONALE</b>	<b>28 DICEMBRE 2021, N. 41</b>
<b>Titolo</b>	<b>MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18 (NORME IN MATERIA DI USI CIVICI). PROROGA TERMINI</b>
<b>Disegno di legge</b>	<b>N. 18/XII</b>
<b>Iniziativa</b>	<b>CONSIGLIERE REGIONALE CAPUTO</b>
<b>Commissione competente</b>	<b>PRIMA COMMISSIONE</b>
<b>Settore di classificazione del Governo</b>	<b>POLITICHE ORDINAMENTALI E STATUTI</b>
<b>Pubblicazione sul BURC</b>	<b>N. 114 DEL 29/12/2021</b>
<b>Delibera Consiglio dei ministri</b>	<b>24 FEBBRAIO 2022</b>
<b>Disposizioni impugnate e parametri costituzionali</b>	<b>VIOLATA LA POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 117 SECONDO COMMA, LETT. L), DELLA COSTITUZIONE</b>
<b>Atti regionali conseguenti</b>	<b>////////////////////////////////////</b>
<b>Esito</b>	<b>SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 236/2022 (Illegittimità costituzionale)</b>



<b>LEGGE REGIONALE</b>	<b>28 dicembre 2021, n. 42</b>
<b>Titolo</b>	<b>MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2019, N. 29 (STORICIZZAZIONE E RISORSE DEL PRECARIATO STORICO)</b>
<b>Disegno di legge</b>	<b>N. 13/XII</b>
<b>Iniziativa</b>	<b>CONSIGLIERI REGIONALI COMITO-ARRUZZOLO-CIRILLO</b>
<b>Commissione competente</b>	<b>PRIMA COMMISSIONE</b>
<b>Settore di classificazione del Governo</b>	<b>POLITICHE ORDINAMENTALI E STATUTI</b>
<b>Pubblicazione sul BURC</b>	<b>N. 114 DEL 29/12/2021</b>
<b>Delibera Consiglio dei ministri</b>	<b>24 FEBBRAIO 2022</b>
<b>Disposizioni impugnate e parametri costituzionali</b>	<b>VIOLAZIONE ARTICOLI 81 TERZO COMMA E 117 SECONDO COMMA LETTERA E) DELLA COSTITUZIONE</b>
<b>Atti regionali conseguenti</b>	<b>La legge regionale 6 maggio 2022, n. 11 ha abrogato gli articoli 1e 3 della legge regionale 42/2021.</b>
<b>ESITO</b>	<b>ATTO DI RINUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ( 28 DICEMBRE 2022)</b>

<b>LEGGE REGIONALE</b>	<b>7 LUGLIO 2022, N. 22</b>
<b>Titolo</b>	<b>MISURE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE SANITARIA</b>
<b>Disegno di legge</b>	<b>N. 42/XII</b>
<b>Iniziativa</b>	<b>CONSIGLIERE REGIONALE COMITO</b>
<b>Commissione competente</b>	<b>TERZA COMMISSIONE</b>
<b>Settore di classificazione del Governo</b>	<b>POLITICHE SOCIO SANITARIE E CULTURALI</b>
<b>Pubblicazione sul BURC</b>	<b>N. 129 DEL 7/7/2022</b>
<b>Delibera Consiglio dei ministri</b>	<b>4 AGOSTO 2022</b>
<b>Disposizioni impugnate e parametri costituzionali</b>	<b>VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA LETT. L E TERZO COMMA</b>
<b>Atti regionali conseguenti</b>	<b>////////////////////////////////////</b>
<b>ESITO</b>	<b>PENDENTE</b>

## SINTESI DELLE LEGGI

### **Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2021-2023).**

La legge propone le variazioni di bilancio necessarie a modificare il valore presunto dei residui, del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, al fine di renderli conformi a quelli determinati con il Rendiconto generale dell'anno 2020.

La suddetta legge è composta da quattro articoli:

L'articolo 1 fornisce i valori iniziali dei residui attivi, dei residui passivi e del fondo cassa dell'esercizio finanziario 2021, rideterminati sulla base del valore dei risultati finali riportati nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

Al comma 2 dell'articolo 2 si dà atto del valore del Fondo pluriennale vincolato determinato in sede di chiusura dei conti dell'anno 2020 a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui effettuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 30 luglio 2021.

Le disposizioni contenute all'articolo 3 riguardano le variazioni, di competenza e di cassa, da apportarsi allo stato di previsione dell'entrata e della spesa di bilancio 2021-2023 approvato con legge regionale n. 35/2021.

L'articolo 4 dispone le variazioni del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese nonché degli schemi di bilancio e dei relativi allegati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 5 specifica che alla copertura finanziaria delle spese previste nella presente legge e delle minori entrate, si provvede attraverso le maggiori entrate o le minori spese indicate nelle tabelle di variazione al bilancio di esercizio 2021-2023.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	<b>Giunta regionale</b> DI 1	/	/	/	1	/	1	(BURC n.97 del 30 novembre 2021)

### **Legge Regionale 2021, n. 30 novembre 2021 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)).**

L'intervento di novellazione semplifica l'iter di designazione del personale da assegnare alla struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali

della Giunta regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La presente legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1996, al fine di semplificare e snellire l'iter di designazione ivi previsto. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della natura ordinamentale dell'intervento di novellazione. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Ordinamento Istituzionale</b>	Consiglio Pl. 4	/	/	/	1	/	1	BURC n.97 del 30 novembre 2021)

**Legge regionale 30 novembre 2021, n. 31 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).**

La presente legge modifica l'articolo 15, comma 3 della legge regionale n.11 del 2011 e stabilisce, che il responsabile del BURC venga nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio e non dai dipendenti di categoria D della Giunta regionale in possesso di Laurea.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Ordinamento Istituzionale</b>	Consiglio Pl. 5	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 97 del 30 novembre 2021)

**Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero".**

Con la presente legge viene istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L'Azienda Zero persegue la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità

nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Ordinamento o Istituzionale</b>	Consiglio PI 12	/	/	/	1	/	1	(BURC n.107 del 20 dicembre 2021)

### **Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 Razionalizzazione e miglioramento dell'offerta assistenziale nel territorio regionale.**

Il fine della legge è quello di migliorare l'offerta assistenziale sul territorio regionale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in conformità alle previsioni del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco", con l'efficacia prevista dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. La presente legge si compone di sei articoli: l'articolo 1 prevede la fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini"; l'articolo 2 prevede le modalità attuative della fusione mediante protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 517/1999. l'articolo 3 dispone l'efficacia della fusione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione; l'articolo 4 prevede l'abrogazione del Capo II della legge regionale n.1/2020 comprendente gli articoli 9 e 10, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale; l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della natura ordinamentale dell'intervento normativo, che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dalla pubblicazione della legge sul BURC.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Consiglio PI 11	/	/	/	1	/	1	BURC n.107 del 20 dicembre 2021)

## **Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 34 Rendiconto generale e Rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2020.**

Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2020, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 16	/	/	/	1		1	(BURC n.111 del 27 dicembre 2021)

## **Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35 Adozione delle misure conseguenziali al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.**

La presente legge ha come oggetto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2020.

All'articolo 1, comma 1, lett. a), della suddetta legge, viene specificato che lo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023, assestato a seguito della legge regionale 30 novembre 2021, n. 29, viene variato nella componente dei residui attivi iniziali per l'importo di euro -48.587.381,05, e al comma 1, lett. b), che in conseguenza alle variazioni indicate alla lettera a), i residui attivi totali al 1° gennaio 2021 sono rideterminati in euro 3.797.624.897,98. All'articolo 2 vengono approvate le variazioni all'Entrata e alla Spesa del bilancio 2021-2023.

L'articolo 3 precisa che alla copertura finanziaria delle operazioni si provvede mediante le minori spese indicate nella tabella riepilogativa presente all'articolo 2 della presente legge. La Giunta regionale viene autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 17	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 112 del 27 dicembre 2021)

### **Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 36 Legge di stabilità regionale 2022.**

La legge di stabilità regionale, necessaria per concludere il processo di programmazione e del bilancio di previsione 2022-2024, seppur in una dimensione normativa estremamente prudentiale e indirizzata a rafforzare gli equilibri di bilancio, contiene: a) le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; b) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; c) le autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio possono essere iscritti fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 8	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 112 del 27 dicembre 2021)

### **Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 37 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.**

La legge nella formulazione delle previsioni di bilancio ha come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei principi contabili vigenti e dello stato di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria.

La suddetta legge si compone di 12 articoli di cui all'articolo 1 comma 4, stabilisce che:

lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della

Regione per il triennio 2022-2024, al netto delle contabilità speciali, è approvato in 6.812.487.643,93 euro per l'anno 2022 e in 5.524.389.378,74 euro e in 5.311.182.254,91 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024;

all'articolo 2 il Bilancio di cassa e Stato di previsione dell'entrata e della spesa;

all'articolo 3, i residui attivi e passivi presunti;

all'articolo 4 le Entrate derivanti dalla contrazione di mutui;

all'articolo 5 il Fondo di riserva per spese obbligatorie d'ordine;

all'articolo 6 il Fondo di riserva per le spese impreviste;

all'articolo 7, il Fondo di riserva di cassa;

all'articolo 8, il quadro riassuntivo;

all'articolo 9 la classificazione dell'entrata e della spesa;  
 all'articolo 10 l'Autorizzazione alle variazioni di bilancio;  
 All'articolo 11 gli allegati del bilancio,  
 all'articolo 12 l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 9	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 112 del 27 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 38 Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15.**

La presente legge proroga il termine assegnato dalla legge regionale n. 15 del 20123, alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento. La legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 introduce la proroga del termine di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013 fissata al 30 giugno 2022. l'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione ; l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Consiglio PI 10	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 39 Proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.**

La legge, aggiungendo all'articolo 23 della legge regionale n.35 del 2015 , il comma 10bis, prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. Si dispone che in assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entri in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.



Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Consiglio PI 14	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

### **Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 40 Proroga della scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019 – 2021.**

La legge regionale 8/2008 prevede che la Giunta regionale elabori il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS), di durata triennale, con possibilità di aggiornamento annuale. La legge proroga di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; conseguentemente, è rinviata di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermi restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	Consiglio PI 15	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

### **Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 41 Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini.**

La suddetta legge proroga, alla data del 31 dicembre 2022, il termine previsto alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 in considerazione della mancata approvazione del regolamento regionale in tema di usi civici.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Consiglio PI 18	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

### **Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 42 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).**

Con la presente legge di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per

l'anno 2008), un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai c.d. bacini riferiti alle predette leggi regionali, sanando la diversità di contributi versati dalla Regione. L'obiettivo della presente legge è duplice: ricondurre il precariato, nella sua interezza, entro un percorso di stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori fino al collocamento in quiescenza; riconoscere in particolare ai lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, il diritto alla trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato, così come previsto dal decreto legislativo 81/2015. La legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico); l'articolo 2, introducendo l'articolo 1-bis alla l.r. 29/2019, mira a esplicitare che il dipartimento regionale competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla l.r. 29/2019. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Consiglio PI 13	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 43 Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.**

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Ordinamento istituzionale</b>	Consiglio PI 19	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 44 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).**

L'intervento di novellazione si rende necessario per riformulare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, laddove dispone che il 30 per cento delle entrate annuali

derivanti dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi vincolate.

Si evidenzia che l'articolo 42 del D.lgs. n.118/2011, al comma 5, lettera d), prevede che: "E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio," Poiché le entrate di cui all'articolo in esame hanno carattere ricorrente non è possibile attribuire un vincolo di destinazione >>.

La modifica dell'articolo 26 della l.r. 5/2021, dunque, volta a superare la censura governativa, porterebbe alla rinuncia della suddetta impugnativa evitando il giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 26 della l.r. 5/2021, riformulando quindi la norma finanziaria della legge.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Consiglio PI 20	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 45 Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

La legge ha per oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale, derivanti da acquisti di servizi senza il previsto impegno di spesa, per la somma complessiva di 4.520,93 euro, per come dettagliato nella Tabella 1 allegata alla presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Consiglio PI 6	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 46 Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale.

L'intervento normativo intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del bilancio.

Il riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio comporta oneri finanziari per l'importo complessivo di 2.918,24 euro, la cui copertura finanziaria è rinvenibile, a seguito della variazione di bilancio disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la deliberazione n. 36 del 10 agosto 2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Consiglio PI 7	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 47 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.**

Con la suddetta legge si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al procedimento da adottare ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011. In particolare, la legge in oggetto riguarda il decreto n. 7249 del 13 luglio 2021.

Alla copertura dei debiti fuori bilancio in oggetto si farà fronte mediante le somme accantonate sul capitolo U8201043801.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 2	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge regionale 28 dicembre 2021 n. 48 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.**

Con la presente legge si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al procedimento da adottare ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011.

In particolare, la legge in oggetto riguarda i seguenti decreti.

Il primo decreto è il n. 4551 del 3 maggio 2021, rettificato con decreto n. 7880 del 30 luglio 2021.

Nel decreto n. 4551/2021 viene riconosciuta l'utilità della spesa, in considerazione del servizio reso e del riconoscimento della pretesa creditoria che, qualora non soddisfatta, potrebbe generare un contenzioso.

Il secondo decreto oggetto della presente legge è il n. 4575 del 3 maggio 2021, rettificato con decreto n. 7890 del 30 luglio 2021, con il quale il Settore "Programmazione, erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale – Servizi sociali e socio sanitari – Economia sociale e volontariato" del dipartimento "Tutela della salute e Servizi sociali e socio-sanitari" ha effettuato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per la liquidazione dell'integrazione delle rette dell'anno 2017

in favore di una società cooperativa sociale, ente gestore di una struttura socioassistenziale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Giunta regionale DI 3	/	/	/	1	/	1	(BURC n. 114 del 29 dicembre 2021)

**Legge Regionale, 1 marzo 2022 n. 1 Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021.**

L'obbiettivo della suddetta legge di modifica è di realizzare risparmi di spesa e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa. L'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di fornire chiarezza normativa in materia di risarcimento danni da fauna selvatica. L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 30. L'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a chiarire la possibile attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute. L'articolo 4 dispone le relative modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7: a) la

previsione, nell'articolo 7, per cui il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto– al pari del Capo di Gabinetto– anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo; b) una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, per cui il riferimento al Capo di Gabinetto, per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del Capo di Gabinetto; c) la specificazione dell'Avvocatura regionale quale struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente Consiglio regionale della Calabria e l'introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento. Con l'articolo 5 si intende proporre un'opera di chiarezza normativa, disponendo l'adeguamento anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta. L'articolo 6 specifica, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, le finalità di promozione della Calabria connesse alla Fondazione Calabria Film Commissione. L'articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32. L'articolo 8 prevede modifiche all'articolo 1, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6, disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica. L'articolo 9 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Multi settore</b>	Consiglio PI 38	/	/	/	1	/	1	(BURC n.36 del 1° marzo 2022)

**Legge Regionale, 1° marzo 2022 n. 2 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).**

La presente legge modifica l'articolo 24 della l.r. 7/1996, sostituendone la rubrica e abrogando il comma 5. L'articolo 24, comma 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) statuisce che “A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale”. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Ordinamento istituzionale</b>	Consiglio Pl. 32	I	1	/	1	41gg	21gg	(BURC n.36 del 1° marzo 2022)

**Legge Regionale, 1° marzo 2022 n. 3 Abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005).**

Il fine della presente legge è quello di abrogare l'articolo 25 della legge regionale 17 agosto 2005, n.13, che, allo stato attuale risulta essere disapplicato, poiché la Regione Calabria non esercita più competenze<sup>3</sup> di "approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti".

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Finanza regionale</b>	Consiglio Pl. 35	IV	1	/	1	28gg	26gg	(BURC n.36 del 1° marzo 2022)

**Legge Regionale, 2 marzo 2022 n. 4 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"). Presentata dal presidente giunta regionale**

La presente legge apporta modifiche alla legge regionale n.32 del 2021 ed è composta da 9 articoli: - l'articolo 1 dispone l'eliminazione della parte finale della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 32/2021; - l'articolo 2 l'inserimento, nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all'applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute; - l'articolo 3 l'abrogazione della lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale in parola (funzione terzo certificatore non prevista); - l'articolo 4 la modifica del comma 1 dell'articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricomprenservi le figure professionali presenti. Con l'articolo 5 si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale in parola (norma nazionale prevede tutto); - l'articolo 6 dispone modifiche al comma 3 dell'articolo 12, al fine di eliminare dallo stesso alcuni refusi presenti, disponendo, altresì, l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi derivanti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della S.U.A; - l'articolo 7 inserimento nella l.r. 32/2021 di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo

di commissariamento, nonché a salvaguardare l'applicazione delle norme nazionali ivi indicato; -l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Servizi alla persona e alla Comunità</b>	Consiglio Pl. 36	III	1	/	1	14gg	7gg	(BURC n.37 del 2 marzo 2022)

**Legge Regionale, 2 marzo 2022 n. 5 Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 - 2006).**

L'obiettivo della legge è di assicurare nuove forme di assistenza sanitaria, precisamente l'articolo 1 della suddetta legge dispone l'integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11 (Piano regionale della salute 2004 -2006), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, vengono individuate, ove necessarie nel rispetto del criterio geo-demografico e socio-economico, le seguenti strutture e organizzazioni distrettuali, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui la stessa abbia fissato la propria dimora abituale: a) la casa di continuità, da intendersi quale struttura fisica garante dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da personale dipendente e comunque a disposizione del sistema della salute pubblico, anche in regime convenzionale; b) l'ospedale di comunità, da intendersi quale struttura sanitaria fissa della rete territoriale, prevalentemente infermieristica, a ricovero breve destinato a pazienti cui necessitano trattamenti sanitari di media e bassa intensità clinica comportanti degenze brevi; c) la centrale operativa territoriale, da intendersi quale strumento organizzativo per la corretta presa in carico dell'individuo bisognoso di ricorrere alle cure del sistema della salute e per il monitoraggio continuo dei residenti stanziali."

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
<b>Servizi alla persona e alla Comunità</b>	Consiglio Pl. 40	III	/	/	1	6gg	1	(BURC n.37 del 2 marzo 2022)



### **Legge regionale 0 2/03/2022, n. 6**

#### **Valorizzazione e gestione del patrimonio dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.**

**(BURC n. 37 del 02 marzo 2022)**

La finalità della legge è di assicurare la gestione degli impianti sciistici di Loriga, prevedendo una spesa pari a 440.000 euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede con le risorse disponibili al capitolo U0613310301 del bilancio regionale. Per la gestione del suddetto patrimonio dell'Azienda regionale (ARSAC), e specificamente per i beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Loriga e Camigliatello, sono trasferite all'Azienda annualmente apposite risorse finanziarie. L'ARSAC è autorizzata ad operare in deroga all'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e fermi restando i limiti sulla spesa del personale previsti dalle norme in materia.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 41	6	/	/	1	1	/	BURC n. 37 del 02 marzo 2022

### **Legge regionale 15/03/2022, n. 7**

#### **Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile.**

**(BURC n. 41 del 15 marzo 2022)**

La presente legge stabilisce che senza parità di genere non si può raggiungere un sistema equo di cittadinanza, né può esserci un reale sviluppo socioeconomico del territorio e la necessità di incentivare l'occupazione femminile, ridimensionando il divario retributivo tra uomini e donne. La suddetta legge è composta da tredici articoli. L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge. L'articolo 2 orienta l'agire della Regione affinché siano favorite e promosse le azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. Con l'articolo 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere. Con l'articolo 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di

antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere. Con l'articolo 4, la Regione si impegna a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità- anche in caso di adozione o affidamento- e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sevizi alla persona e alla comunità	Giunta DL 43	III	1	/	1	8	6	BURC n. 41 del 15 marzo 2022

### **Legge regionale 15/04/2022, n. 8**

#### **Integrazioni agli articoli 14 e 27 della L.R. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).**

Con la presente legge si intende riproporre le medesime disposizioni balneari scadute al termine della stagione 2021 anche per la stagione balneare 2022, in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale. Le suddette disposizioni, trattandosi di semplici modifiche temporanee della norma, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Il testo si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 introduce la proroga all'articolo 14 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022. L'articolo 2 introduce la proroga all'articolo 27 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale del presente intervento normativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis)

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 56	IV	/	/	1	7	/	BURC n. 52 del 19 aprile 2022

### **Legge regionale 15/04/2022, n. 9**

#### **Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004-2006).**

La presente legge sostituisce la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004, in modo da specificare meglio - oltre che adeguare la terminologia usata a

quella di cui al PNRR - che l'assistenza multidisciplinare primaria ivi prevista sia assicurata da équipes di professionisti dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona alla comunità	Consiglio PL 45	III	1	/	1	35	30	BURC n. 52 del 19 aprile 2022

### **Legge regionale 20/04/2022, n. 10.**

#### **Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.**

La suindicata legge disciplina in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, della Regione Calabria, sia per il servizio idrico integrato sia il servizio di gestione dei rifiuti urbani; La suddetta legge è composta da 21 articoli di seguito elencati: L'articolo 1 detta disposizioni in ordine all'oggetto e alle finalità. L'articolo 2 prevede disposizioni di carattere generale. L'articolo 3 individua l'ambito territoriale ottimale nell'intero territorio della Regione Calabria. L'articolo 4 istituisce l'ente di governo unitario per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'articolo 5 individua gli organi del predetto ente di governo. L'articolo 6 esplicita la composizione ed il funzionamento del consiglio direttivo d'ambito. L'articolo 7 individua le funzioni di consiglio direttivo d'ambito. L'articolo 8 disciplina il procedimento per l'individuazione degli enti locali che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito. L'articolo 9 delega allo statuto l'eventuale istituzione di Conferenze territoriali di L'articolo 10 disciplina il Collegio dei revisori dei conti. L'articolo 11 disciplina la figura del Direttore Generale. L'articolo 12 individua le funzioni della Regione. L'articolo 13 disciplina i piani d'ambito per entrambi i servizi. L'articolo 14 contiene la clausola valutativa. L'articolo 15 disciplina le modalità di partecipazione degli utenti, a tutela delle posizioni giuridiche in capo ai medesimi. L'articolo 16 individua le fattispecie in cui si realizzano i poteri sostitutivi in capo alla Regione. L'articolo 17 detta disposizioni transitorie in sede di prima applicazione della legge ed in attesa della completa operatività della neo istituita Autorità. L'articolo 18 disciplina la possibilità per la società Fincalabra di acquisir complessivo di € 1,00 le azioni di Sorical, onde consentire la t pubblicizzazione di quest'ultima. L'articolo 19 detta disposizioni finali e dispone le abrogazioni delle previgenti normative. L'articolo 20 detta disposizioni finanziarie per la copertura dei costi connessi alle previsioni del suddetto articolo 18. L'articolo 21 individua la data di entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
---------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	------------------	---------------

Territorio ambiente e infrastrutture	Giunta DL 49	IV	1	/	2	26	14	BUR n. 53 del 20 aprile 2022
--------------------------------------	--------------	----	---	---	---	----	----	------------------------------

### **Legge regionale 06/05/2022, n. 11.**

#### **Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).**

L'intervento di novellazione della presente legge (Storicizzazione risorse del precariato storico) si rende opportuno al fine di promuovere e rendere più efficaci le misure di politica attiva del lavoro coerenti con la finalità originaria della stessa, volta a garantire un sostegno concreto e stabile nel tempo. L'obiettivo della presente legge è quello di ridurre il precariato percorso di contrattualizzazione e/o stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale n. 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori che saranno contrattualizzati a tempo indeterminato. Si prevede, in particolare, per i lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, l'accesso a procedure amministrative che permettano di contrattualizzare gli stessi a tempo indeterminato. La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 3 della legge regionale n.42/2021. L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente legge mediante la riduzione del finanziamento di due leggi di spesa (legge regionale n. 4/2001 e legge regionale n. 15/2008) che, anche in ragione delle disposizioni che si introducono, presentano un minor fabbisogno. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis) decorrenti dal giorno successivo a quello dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona alla comunità	Consiglio PL 63	III	/	/	1	7	/	BUR n. 70 del 6 maggio 2022

### **Legge regionale 06/05/2022, n. 12.**

#### **Modifiche alla legge regionale 1/2022, 32/2021, 9/1996, 6/2022, 15/2007, 36/1986 e 31/2002..**

La presente legge apporta modifiche ad alcune disposizioni delle leggi regionali n. 1/2022, n. 32/2021, n. 9/1996, n. 6/2022, n. 15/2007, n. 36/1986 e n. 31/2002. Nello specifico, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge è volta ad abrogare le lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022. L'intervento di novellazione di cui all'articolo 1 della presente legge, diretto ad abrogare le suddette

lettere, a loro volta abrogatrici di disposizioni normative della l.r. 9/1996, non fa rivivere automaticamente le disposizioni soppresse. Occorre una previsione espressa dello stesso legislatore e, per tale motivo, al comma 1, dopo la previsione dell'abrogazione espressa delle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022, si prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni precedentemente abrogate. Al tempo stesso, è abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2022. L'articolo 2 della presente legge prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3 della l.r. 6/2022, in ragione di un impegno assunto con il Governo nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni. L'articolo 3 sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n.15. L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge regionale n.36/1986, che prevede interventi a favore degli uremici al fine di riconoscere ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e a controlli, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dal domicilio ai centri di nefrologia/dialisi. L'articolo 5 integra quanto disciplinato dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2002. L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multi Settore	Consiglio PL 57	I	/	/	1	23	1	BUR n. 70 del 6 maggio 2022

### **Legge regionale 06/05/2022, n. 13.**

#### **Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.**

L'obiettivo della legge è istituire le strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale, ovvero in esecuzione di pena. La regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 ha emanato il regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). L'istituzione delle Strutture residenziali de quo risulta necessaria per meglio disciplinare e uniformare la prestazione dei servizi socio-assistenziali nell'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza, preso atto che l'allegato "A" del Regolamento n. 22/2019, non prevede, tra le strutture residenziali normate, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. L'istituzione delle suddette Strutture residenziali non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione regionale, stante che ogni

costo è da ritenersi esclusivamente in capo al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multisetto	Consiglio PL 39	III	3	/	1	70	50	BUR n. 70 del 6 maggio 2022

#### **Legge regionale 06/05/2022, n. 14.**

#### **Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura).**

Il fine della presente legge è di uniformare la legge regionale n. 14/2021 ad altre disposizioni legislative regionali in materia di acquacoltura. Gli operatori del settore senza la suddetta modifica legislativa sarebbero tenuti a corrispondere entità diverse di canoni concessori, per l'utilizzazione del demanio marittimo esclusivamente a seconda che sia stata adottata dall'operatore la forma di cooperativa invece che altre forme di impresa. L'abrogazione del limite temporale agli anni 2021 e 2022 rende appunto strutturale l'intervento operato nel 2021.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 50	VI	1	/	1	30	15	BUR n. 70 del 6 maggio 2022

#### **Legge regionale 06/05/2022, n. 15.**

#### **Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).**

La legge tende a modificare l'ultimo capoverso del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9. Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 16.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e	Consiglio PL 60	I	1	/	1	14	7	BUR n. 70 del 6 maggio 2022

alla comunità								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Legge regionale 07/06/2022, n. 16.**

**Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, 10/2022 n. 15/2007 e misure di rafforzamento del Servizio Sanitario regionale.**

La legge mira al rafforzamento del servizio sanitario regionale ed è composta da 8 articoli di seguito descritti: L'articolo 1 prevede la modifica all'articolo 12, comma 1 della legge regionale n. 11 del 2011. L'articolo 2 prevede l'abrogazione degli articoli da 29 a 36, della legge regionale 8/2002. L'articolo 3 prevede misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale. L'articolo 4 modifica la legge regionale n. 38/2012. L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 10/2022 per garantire il rispetto delle previsioni dell'articolo 2357 del codice civile. L'articolo 6 della presente legge autorizza la Giunta regionale a provvedere a tutti gli adempimenti di propria competenza propedeutici all'individuazione di Sorical S.p.A quale gestore unico ai sensi del d.lgs. 152/2006, dando mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere tutti gli atti di propria competenza. L'articolo 7 reca la norma finanziaria, in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale. L'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. La modifica normativa de qua intende promuovere e valorizzare la qualificazione del patrimonio idrotermale, modifica che si inserisce in un ampio percorso normativo di valorizzazione del patrimonio termale regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multisetto	Consiglio PL 70	I	/	/	1	8	/	BUR n. 105 del 7 giugno 2022

**Legge regionale 08/06/2022, n. 17.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).**

La presente legge ha l'obiettivo prioritario e urgente di spostare alcuni termini decorsi per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e per l'adeguamento dei medesimi strumenti alla l.r.19/2002 e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP). La presente legge modifica l'articolo 61 della l.r. 19/2002 per uniformare e per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli articoli 31, commi 7 e8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001. la legge ha nove articoli: L'articolo 1 introduce all'articolo 25-bis della l.r. 19/2002 il comma 2-ter, che riveste carattere di urgenza. La

nuova formulazione dell'articolo 25-bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico con il Ministero competente, si rivela strategica per garantire, in armonia con la Convenzione europea sul paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione. L'articolo 2 sostituisce il comma 7 dell'articolo 27-ter della l.r. 19/2002. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 48 della l.r. 19/2002, stabilendo che la Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica. L'articolo 4 modifica l'articolo 51 della l.r. 19/2002, con l'integrazione del comma 3-bis. L'articolo 5 modifica l'articolo 61 della l.r. 19/2002 per uniformare e per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli articoli 31, commi 7 e 8, e 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001. L'articolo 6, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della l.r. 19/2002, espunge il termine di cui al comma 1 e lo trasla al comma 5 (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67. L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021, che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023. L'articolo 7, altresì, aggiunge il comma 2-bis all'art. 73 della l.r. 19/2002, che contempla una ulteriore procedura di semplificazione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti. L'articolo 7, inoltre, aggiunge il comma 4-bis all'articolo 73 della l.r. 19/2002. Ancora, l'articolo 7 della presente legge modifica l'attuale comma 6 dell'articolo 73 della l.r. 19/2002, all'interno del quale viene traslato e aggiornato il termine del 31 dicembre 2023. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della presente legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 33	IV	3	2	1	132	124	BUR n. 108 del 9 giugno 2022

### **Legge regionale 08/06/2022, n. 18.**

#### **Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2002, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).**

La legge n.18 è volta a modificare i commi 1, 3 e 10 dell'articolo 8 e la Tabella dell'allegato A della legge regionale 10/2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), al fine di uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente. La suddetta legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/2022: L'articolo 2 modifica la Tabella dell'allegato A della l.r. 10/2022. L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria



della presente legge, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 64	IV	2	/	1	40	18	BUR n. 108 del 9 giugno 2022

### **Legge regionale 04/07/2022, n. 19.**

**Modifica delle disposizioni transitorie su requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.**

La presente legge modifica le disposizioni transitorie, sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale n.15 del 2013. La suddetta legge proroga il termine di adeguamento, proroga necessaria anche in considerazione della riforma del sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni) istituito con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107. Pertanto, si rende necessario disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie. La presente legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce la proroga del termine di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013, fissata al 30 giugno 2023. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 80	III	/	/	1	4	/	BUR n. 126 del 5 luglio 2022

### **Legge regionale 04/07/2022, n. 20.**

**Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

Con la suindicata legge si intende prorogare per l'anno 2022 la validità di quanto previsto per l'anno 2021 dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2019/2021 attualmente in vigore, fino all'approvazione del successivo programma triennale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 81	IV	/	/	1	1	/	BUR n. 126 del 5 luglio 2022

### **Legge regionale 07/07/2022, n. 21**

#### **Interventi normativi sulle leggi regionali n. 32/2021, 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici.**

La presente legge si compone di tredici articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 apporta modifiche alla legge regionale n. 32/2021, istitutiva di Azienda Zero. L'articolo 2 apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2004, istituendo le Unità di continuità assistenziale la cui operatività è analoga a quella delle già esistenti unità speciali di continuità assistenziale, al fine di garantire il migliore trattamento sanitario nel perdurare della pandemia da Covid-19. L'articolo 3 reca modifiche alla legge regionale n. 42/2017. In particolare, viene fissata la data del 31 dicembre 2022 per la conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica. L'articolo 4 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n.13/1979, prevedendo, in maniera specifica, la partecipazione alla Consulta regionale della cooperazione di un rappresentante per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo operante in Calabria. L'articolo 5 dispone l'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici. L'articolo 6 prevede l'adesione da parte della Regione Calabria ad una Società Consortile a Responsabilità Limitata nell'ambito di un programma di ricerca e innovazione. L'articolo 7 prevede modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. L'articolo 8 dispone in materia di sviluppo del trasporto intermodale. L'articolo 9 prevede una modifica alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36. Si tratta di una modifica della norma in materia di rimborso spese ai soggetti nefropatici. L'articolo 10 reca modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. L'articolo 11 tende a garantire la pratica attuazione dell'articolo 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001. L'articolo 12 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multisetto	Consiglio PL 76	I	1	/	1	12	4	BUR n. 129 del 7 luglio 2022

### **Legge regionale 07/07/2022, n. 22.**

#### **Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria.**

La suindicata legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 integra la legge regionale n. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale. Inoltre, con il comma 2 del novellato articolo 14-bis della l.r. 24/2008, si permette di estendere la possibilità di accreditamento anche a quei soggetti pubblici e privati accreditati che non abbiano ancora presentato l'istanza di rinnovo. Con l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub articolo 1, si consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del Sistema sanitario regionale, il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo comunque salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001. L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia, che fa salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale. L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 42	III	2	1	1	122	60	BUR n. 129 del 7 luglio 2022

### **Legge regionale 07/07/2022, n. 23.**

#### **Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese.**

La presente legge intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere lo sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone la valorizzazione delle produzioni, disciplinando ed incentivando l'apicoltura calabrese, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione Europea. Il finanziamento per il settore apistico, gli spazi di disponibilità finanziaria sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali comunitari, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili che saranno individuate nel PAR. Il PAR ha durata pluriennale ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e ai Regolamenti Cee in materia.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
---------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	------------------	---------------

Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 46	VI	3	2	2	116	111	BUR n. 130 del 7 luglio 2022
--	--------------------	----	---	---	---	-----	-----	------------------------------

### Legge regionale 07/07/2022, n. 24.

#### Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione consorzio costa degli dei).

La suddetta legge è volta a modificare gli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei), al fine di rendere la procedura di approvazione dello statuto del Consorzio, ivi disciplinata, più snella e meno farraginoso. L'intervento di novellazione prevede l'abrogazione della norma transitoria di cui all'articolo 7, il quale statuisce espressamente che lo statuto del Consorzio Costa degli Dei venga approvato con successiva legge regionale. La norma, infatti, appesantisce l'iter procedurale di approvazione del suddetto statuto, implicando che ogni successiva modifica dello stesso richieda l'approvazione di una nuova legge regionale di modifica ad hoc. L'abrogazione della disposizione rubricata impropriamente quale "norma transitoria", in quanto condiziona ogni eventuale modifica e/o perfezionamento dello statuto successivo alla prima approvazione, richiede la riformulazione del comma 2 dell'articolo 2, eliminandovi il rinvio, per l'adozione dello statuto, "ai sensi dell'articolo 7" e, per l'entrata in vigore dello stesso, della "previa approvazione dei consigli comunali". La nuova formulazione, invece, prevede in maniera più semplice e lineare che sia l'assemblea ad approvare lo statuto del Consorzio, rendendo inutiliter data e sovrabbondante la previsione della previa approvazione dei consigli comunali. La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.21/2020, sostituendo le parole "adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", con le seguenti: "è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4"; inoltre, abroga l'articolo 7, impropriamente rubricato quale norma transitoria. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 21/2020, disciplinando l'assemblea degli Enti consorziati che, nella fase di avvio del Consorzio è chiamata ad approvare lo Statuto dell'Ente. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
---------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	------------------	---------------

Tutela ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 62	II	2	/	1	69	29	BUR n. 130 del 7 luglio 2022
----------------------------------	--------------------	----	---	---	---	----	----	------------------------------------

### **Legge regionale 07/07/2022, n. 25.**

#### **Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso.**

La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della legge 9 gennaio 2006 n. 14 cui ha fatto seguito la sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, dello Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP) e della Carta calabrese del paesaggio, nell'ambito della materia del governo del territorio, in coerenza con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia, architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Tutela ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 74	IV	2	/	1	19	14	BUR n. 130 del 7 luglio 2022

### **Legge regionale 04/08/2022, n. 26.**

#### **Disciplina dei Marina Resort.**

La legge n. 26 ha lo scopo di recepire quanto previsto dalla normativa statale articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva, i "Marina Resort", al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e il riconoscimento dei Marina Resort come strutture turistico-ricettive nella legislazione regionale e consentirà alle stesse di beneficiare dell'aliquota ridotta al 10% per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per sosta e pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in relazione all'affitto giornaliero e stagionale. Una norma, pertanto, utile in termini economici e di attrattività sia per i diportisti sia per le località interessate dai Marina Resort. La presente legge equipara i Marina Resort alle strutture recettive all'aria aperta e ne disciplina le attività demandandone classificazione e funzionamento ad un successivo regolamento attuativo da approvare con apposita deliberazione della Giunta regionale. La Regione Calabria, dunque, con la presente legge, recepisce una norma già esistente e prevista dallo Stato sulla base di quanto indicato nell'articolo 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014, nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nell'articolo 1, comma 365, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, ossia il riconoscimento dei Marina Resort alla stregua di strutture ricettive all'aria aperta.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 67	II	2	/	1	82	33	BUR n. 166 del 4 agosto 2022

### **Legge regionale 04/08/2022, n. 27.**

#### **Riconoscimento del “Concorso internazionale dei Madonnari Città di Taurianova”.**

La presente legge intende riconoscere come evento a carattere regionale il “Concorso internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova”. Il progetto si pone come obiettivo quello del recupero dell'identità e della memoria attraverso l'arte, collocandosi all'interno delle politiche della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria, in particolare finalizzate a realizzare efficaci azioni di promozione culturale, sociale e turistiche del territorio.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 75	III	1	1	1	39	16	BUR n. 166 del 4 agosto 2022

### **Legge regionale 04/08/2022, n. 28.**

#### **Modifica all'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009).**

Con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, la Regione Calabria ha disposto la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Con la medesima norma, la Regione ha comunque ritenuto di adottare le misure previste dell'articolo 61, comma 14, del decreto-legge n. 112/2008. La disposizione di legge regionale, pertanto, ha avuto l'effetto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket, riconosciuta quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria. Nonostante il venir meno del presupposto normativo originario, il permanere della riduzione operata dall'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 ha fatto sì che in questi anni la Regione Calabria diventasse tra le realtà regionali meno attrattive nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 88	III	/	/	1	5	/	BUR n. 166 del 4 agosto 2022

### **Legge regionale 04/08/2022, n. 29.**

#### **Istituzione del Garante regionale dei diritti sulle persone con disabilità.**

La suddetta legge mira ad istituire, al pari di altre regioni italiane, la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità e inserisce la previsione della Rete regionale per la tutela della disabilità, che rappresenta una importante forma di collaborazione tra le parti istituzionali interessate alla tutela del disabile. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è una figura super partes, svolge e promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia dei soggetti interessati. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza collaborano nelle situazioni di comune interesse, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze. Il Garante assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti, domiciliati anche temporaneamente, o aventi stabile dimora sul territorio regionale calabrese. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza collaborano nelle situazioni di comune interesse, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze. Il Garante assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti, domiciliati anche temporaneamente, o aventi stabile dimora sul territorio regionale calabrese.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento Istituzionale	Consiglio PL 53	I	3	1	1	117	79	BUR n. 166 del 4 agosto 2022

### **Legge regionale 04/08/2022, n. 30.**

#### **Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico.**

L'obiettivo della legge è di semplificare l'iter burocratico delle aree sottoposte a vincolo ai sensi del R.D n. 3267/1923 e ai sensi del R.D.16 maggio 1926, n.1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267), velocizzando la tempistica delle autorizzazioni e individuando delle deroghe da conferire ai Comuni, in materia di vincolo idrogeologico, comunque tutelando le qualità colturali di pascolo o bosco nel rilascio del nulla osta idrogeologico per movimenti terra fino a 500 metri cubi in zona agricola. La documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di massima e di Polizia

Forestale. Inoltre, l’inserimento di una procedura per la sanatoria per abusi irrilevanti che abbiano le caratteristiche di sanabilità rispetto alle previsioni della presente legge, consentirebbe al singolo privato di richiedere “ora per allora” autorizzazione in sanatoria per movimentazione di terreno in aree sottoposte a Consiglio regionale della Calabria vincolo idrogeologico a condizione che l’opera da sanare non risulti lesiva per l’assetto del territorio. Per quanto concerne la delega ai comuni per l’autorizzazione al taglio di piante forestali per uso familiare, si rende auspicabile per far sì che le stesse amministrazioni comunali abbiano maggiore conoscenza delle realtà territoriali presenti nelle aree collinari e montane, e per velocizzare l’iter autorizzativo. Anche in questo caso la documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture.	Consiglio PL 58	IV	2	/	1	107	71	BUR n. 166 del 4 agosto 2022

### **Legge regionale 05/08/2022, n. 31**

#### **Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso. “ABROGATA”**

La suindicata legge è finalizzata a fornire un’interpretazione autentica all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 25/2022 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso), che recita testualmente: “Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge.”. La suddetta disposizione si interpreta nel senso che tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della l.r. 25/2022, per i quali non viene richiesto il riesame della pratica tramite semplice istanza, sono da ritenersi validi e conformi alle normative di settore vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 87	IV	/	/	1	5	/	BURC n. 168 del 08 agosto 2022



## **Legge regionale 21/10/2022, n. 32**

### **Norme in materia di servizio idrico integrato.**

La suddetta legge si inserisce nell'ambito della disciplina normativa regionale sul Servizio idrico integrato ed è composta da 5 articoli: L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). La norma in commento chiarisce la volontà del legislatore, per cui le adesioni degli enti locali alla soppressa AIC rientrano a pieno titolo tra i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria è subentrata a far data dal 22 aprile 2022, di nomina del Commissario straordinario della medesima Autorità (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 22 aprile 2022). L'articolo 2 introduce due commi all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15. Nello specifico, il comma 4-quater prevede che, al fine di assicurare l'ottimale gestione del Servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico e consentire alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di scegliere la forma di gestione. L'articolo 3 della legge introduce l'articolo 18-bis nella legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al fine di dettare disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale, mentre l'articolo 5 stabilisce che, in considerazione della necessità di assicurare le attività connesse alla gestione del Servizio idrico integrato, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 109	IV	1	/	1	11	4	BURC n. 235 del 21 ottobre 2022

## **Legge regionale 21/10/2022, n. 33**

### **Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche.**

La presente legge regionale determina le modalità di prescrizione e rimborsabilità per la Regione Calabria di medicinali a base di sostanza vegetale cannabis. Come precisato dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2015, l'impiego ad uso medico di cannabis è considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard che all'articolo 1, specifica le prerogative e le funzioni del Ministero della Salute, in qualità di Organismo statale per la cannabis. Ai fini di un'effettiva possibilità di fruizione dei trattamenti, si ritiene opportuno semplificare le procedure per l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), prevedendo la possibilità di avviare la somministrazione anche in ambito domiciliare.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
---------	------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------------	------------------	---------------

Tutela della salute e della comunità	Consiglio PL 71	III	2	1	1	142	122	BURC n. 235 del 21 ottobre 2022
--------------------------------------	-----------------	-----	---	---	---	-----	-----	---------------------------------

### **Legge regionale 21/10/2022, n. 34**

#### **Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, n. 66 e 16 maggio 2013, n. 25.**

Con legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e all'articolo 6 comma 1 ha previsto, che “il Collegio dei Sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo. Con legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 è stata istituita l’Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria e all'articolo 7, ha previsto che “il revisore unico dei conti è l’organo di controllo dell’Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo. Stante così le cose, la presente legge consente, nell'interesse degli Enti in parola, ove disponibili, ai membri supplenti degli organi monocratici già nominati, di partecipare alle riunioni dei predetti organi di revisione contabile senza aggravio di spesa, ovvero a titolo completamente gratuito.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 83	VI	2	/	1	105	95	BURC n. 235 del 21 ottobre 2022

### **Legge regionale 21/10/2022, n. 35**

#### **Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.**

La presente legge apporta modifiche a leggi regionali su indicati in attuazione del principio di leale collaborazione. Si analizza di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli: l’articolo 1 detta disposizioni di modifica dell’articolo 5 della legge regionale n.43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all’acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato. L’articolo 2 detta disposizioni di modifica della legge regionale n.16/2022, mediante la sostituzione

dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia. L'articolo 3 detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n.21/2022, per adeguare il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale. normativa statale. L'articolo 4 detta disposizioni di modifica dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n.24. L'articolo 5 detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n.23/2022. L'articolo 6 detta disposizioni di modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2022. L'articolo 7 reca modifiche alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico). L'articolo 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022. L'articolo 9 detta disposizioni di modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia. L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PL 101	I	2	/	1	38	15	BURC n. 235 del 21 ottobre 2022

### **Legge regionale 21/10/2022, n. 36**

#### **Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione).**

La presente legge apporta modifiche a leggi regionali su indicati in attuazione del principio di leale collaborazione. Si analizza di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli: l'articolo 1 detta disposizioni di modifica dell'articolo 5 della legge regionale n.43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all'acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato. L'articolo 2 detta disposizioni di modifica della legge regionale n.16/2022, mediante la sostituzione dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia. L'articolo 3 detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n.21/2022, per adeguare il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale. normativa statale. L'articolo 4 detta disposizioni di modifica dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n.24. L'articolo 5 detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n.23/2022. L'articolo 6 detta disposizioni di modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2022. L'articolo 7 reca modifiche alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico). L'articolo 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022. L'articolo 9

detta disposizioni di modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia. L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PL 113	II	1	/	1	9	2	BURC n. 235 del 21 ottobre 2022

### **Legge regionale 21/10/2022, n. 37**

#### **Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.**

Le disposizioni della legge sono finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza nelle unità di anestesia e rianimazione e nelle unità operative di pronto soccorso ospedalieri del Servizio sanitario regionale, prevedendo misure straordinarie, finalizzate, in ultima analisi, a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni. La suddetta legge si compone di due articoli: L'articolo 1 declina le suddette disposizioni straordinarie. Nello specifico: - il comma 1 consente alle aziende di concordare con i dirigenti medici e sanitari l'effettuazione di prestazione aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell'articolo 115 del CCNL dell'Area sanità per il triennio 2016/2018; - il comma 2 detta disposizioni per l'individuazione dei dirigenti medici con i quali concordare l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1. L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, mentre l'articolo 3 fissa l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla Comunità	Consiglio PL 111	III	1	/	1	10	9	BURC n. 237 del 24 ottobre 2022

### **Legge regionale 23/11/2022, n. 38**

#### **Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli.**

La legge n. 38 ha l'obiettivo di continuare a dare attuazione agli ideali e indirizzi profusi dal compianto Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella propria attività politico-istituzionale con riferimento al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici nonché dei diritti fondamentali. La proposta si compone di quattro articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro. L'articolo

2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate. L'articolo 3 prevede la norma finanziaria, mentre l'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 108	III	2	/	1	46	26	BURC n. 263 del 23 novembre 2022

### **Legge regionale 29/11/2022, n. 39**

#### **Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.**

Con la presente legge la Giunta regionale propone le variazioni di bilancio necessarie a modificare il valore presunto dei residui, del fondo pluriennale vincolato, del fondo cassa e del risultato di amministrazione, al fine di renderli conformi a quelli determinati con il Rendiconto generale dell'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 giugno 2022.

L'ammontare complessivo della manovra di assestamento per l'anno 2022 vale circa 57,4 milioni di euro. Tale maggiore disponibilità deriva in parte da maggiori entrate (31,3 milioni di euro) e in quota parte da riduzione di stanziamenti di spesa (- 26,1).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 130	II	2	/	1	8	6	BURC n. 268 del 29 novembre 2022

### **Legge regionale 30/11/2022, n. 40**

#### **Disciplina della cremazione. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)**

La presente legge interviene per colmare un vuoto normativo in materia funeraria e di polizia mortuaria, materia che ad oggi non risulta disciplinata dalla Regione Calabria. Il testo si compone di tre articoli di seguito descritti: L'articolo 1 contiene le integrazioni al testo normativo della legge regionale n. 48 del 2019. Nello specifico i 7 articoli integrativi vanno a: definire la cremazione; disciplinare l'autorizzazione alla cremazione; regolamentare l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri; introdurre disposizioni relative alla tumulazione con gli animali d'affezione; demandare all'esecutivo la redazione del Piano regionale di programmazione; - regolamentare le informazioni che la Regione Calabria, in cooperazione con i comuni, deve fornire ai

cittadini. L'articolo 2, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", motiva l'aspetto economico relativo all'attuazione della presente legge. L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 73	III	2	/	1	168	138	BURC n. 271 del 1° dicembre 2022

### **Legge regionale 30/11/2022, n. 41**

#### **Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.**

La presente legge istituisce e disciplina l'attività dell'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

Il suddetto Organismo regionale ha funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate, opera in rete con gli altri osservatori regionali e, in particolare, con l'Osservatorio economico territoriale delle politiche del lavoro di cui al decreto del Dirigente generale del Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali 28 gennaio 2020, n. 578.

L'Osservatorio regionale ha l'obiettivo di agevolare i processi decisionali con analisi puntuali e propositive riguardanti le tematiche legate al mondo produttivo, nonché offrire un concreto supporto ai lavoratori nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza.

Di particolare rilevanza è il compito assegnato dalla presente legge a tale organismo il quale, entro il 31 marzo di ogni anno, deve produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sulle politiche del lavoro nella regione.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 100	III	2	/	1	83	48	BURC n. 271 del 1° dicembre 2022

### **Legge regionale 01/12/2022, n. 42**

#### **Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.**

L'obiettivo della legge è di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni alla Giunta e degli enti del sistema regionale ad esclusione gli enti del sistema sanitario regionale.

In particolare, la legge si caratterizza per un intervento innovativo, in quanto istituisce, nell'ambito degli Organismi indipendenti di controllo interno indicati all'articolo 7,

L'Organismo regionale per i controlli di legalità, che svolge ulteriori funzioni di controllo e di coordinamento operando in raccordo con gli altri organismi già operanti.

La legge è composta da 17 articoli di seguito elencati.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo ai sensi dell'articolo 50, comma 7 dello Statuto regionale.

L'articolo 2 declina le tipologie di controllo assicurate dalla Giunta in ossequio ai principi dettati dalla normativa statale vigente.

L'articolo 3 indica le modalità, gli strumenti e le procedure per il controllo interno.

L'articolo 4 disciplina il controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile.

L'articolo 5 è relativo al controllo strategico e di gestione, da attuarsi dalla Giunta sulle proprie articolazioni amministrative e sugli enti strumentali controllati.

L'articolo 6 prevede la valutazione della performance organizzativa e della performance individuale.

L'articolo 7 elenca gli organismi regionali di controllo: l'Organismo regionale per i controlli di legalità, l'Organismo indipendente di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 8, che riguarda l'Organismo indipendente di valutazione, ha tra l'altro adeguato la composizione dello stesso alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, che stabilisce che tale organismo non può essere costituito da dipendenti dell'amministrazione interessata.

L'articolo 9 disciplina la verifica ispettiva.

L'articolo 10 disciplina il neoistituto "Organismo regionale per i controlli di legalità".

L'articolo 11 elenca le specifiche funzioni del nuovo organismo.

L'articolo 14 disciplina la possibilità di forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'articolo 15 reca la norma finanziaria.

L'articolo 16 è dedicato alle abrogazioni di norme ancora presenti nel panorama normativo regionale.

L'articolo 17 infine stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Giunta DI 126	I	/	/	1	13	/	BURC n. 272 del 2° dicembre 2022

### **Legge regionale 14/12/2022, n. 43**

**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza).**

La presente legge origina dalla necessità di disporre l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165/2001.

L'organo di vertice della Regione Calabria, regione a statuto ordinario prevista dalla nostra Carta Costituzionale, è diretta espressione di rappresentanza politica, ragion per cui sono consentiti dalla legge dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

I suddetti uffici di diretta collaborazione sono previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 7/1996.

L'articolo 1 della presente legge modifica il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/1996, al fine di adeguare la composizione della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto alle altre strutture speciali. -

- all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "In caso di mancata presentazione della istanza entro il 30 giugno 2024 o",

- sono soppresse le seguenti parole: "o di permanenza temporanea".

L'articolo 4 della presente legge reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 ne disciplina l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Ordinamento istituzionale	Consiglio PL 125	I	1	/	1	27	20	BURC n. 285 del 14 dicembre 2022

#### **Legge regionale 16/12/2022, n. 44**

#### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).**

Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995 n. 8 consentono la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. Le abrogazioni previste dalla presente legge consentono lo snellimento delle procedure in capo agli enti gestori in considerazione anche dello slittamento dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8. L'articolo 1 della presente legge prevede le seguenti modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1995: - al comma 1, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; - il comma 1-bis è abrogato; - al comma 1-ter, le parole "ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal luglio 2021," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, entro il 30 giugno 2024". Sono altresì soppresse le seguenti parole: "o domanda di permanenza temporanea"; - i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati. L'articolo 2 prevede che al comma 1-bis dell'articolo 2 della l.r. 8/1995 siano soppresse le parole "o a permanenza temporanea", "e 1-bis".



L'articolo 3 apporta le seguenti modifiche al comma 3 dell'articolo 3-ter della l.r. 8/1995:

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PI 121	IV	1	1	1	36	27	BURC n. 288 del 16 dicembre 2022

### **Legge regionale 16/12/2022, n. 45**

#### **Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia**

La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la creazione di una "Banca regionale dei capelli", alla quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 115	III	2	1	1	56	47	BURC n. 288 del 16 dicembre 2022

### **Legge regionale 16/12/2022, n. 46**

#### **Istituzione del Parco Marino regionale Secca di Amendolara.**

Con la presente legge la Regione Calabria prevede l'istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara". L'intervento regionale rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

Il Parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del Parco previsti dagli articoli 18, 19 e 21 della l.r.10/2003: a) Piano per il Parco;

b) regolamento del Parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

La formazione del Piano del Parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della l.r. 24/2013, è disciplinata dagli articoli 10 e 18 della l.r. 10/2003.

Il regolamento del Parco, redatto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 10/2003, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al Piano per il Parco del quale è parte integrante.

Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 10/2003, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 92	IV	2	1	1	133	49	BURC n. 288 del 16 dicembre 2022

## **Legge regionale 16/12/2022, n. 47**

### **Istituzione della Riserva Naturale Foce del fiume Mesima.**

L'obbiettivo della presente legge è di istituire una riserva naturale nella zona del fiume Mesima. Attraverso una normazione di dettaglio adotta, strumenti e misure di recupero, sostegno, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica. Dal punto di vista giuridico, la presente legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, e in particolare alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette). L'impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale, introducendo misure e azioni di "valorizzazione" della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio. Dal punto di vista strutturale, la legge consta di tredici articoli. L'articolo 1 "Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima" inquadra sia la cornice normativa entro la quale si crea detta riserva sia il territorio interessato. L'articolo 2 chiarisce le finalità della legge e l'articolo 3 gli obiettivi. L'articolo 4 indica i confini della riserva. L'articolo 5 stabilisce che l'ente di gestione deve adottare il "Piano d'assetto naturalistico", secondo le

modalità di cui all'articolo 27 della l.r. 10/2003. L'articolo 6 affida la gestione della riserva all'Organizzazione Aggregata "WWF Provincia di Vibo Valentia". L'ente di gestione deve adottare altresì un regolamento di dettaglio, così come previsto dall'articolo 7. L'articolo 8 introduce un importante strumento di gestione, di carattere triennale, ovvero il programma gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della riserva, previo parere delle amministrazioni comunali interessate. L'articolo 9, contiene le misure programmate e necessarie da realizzare sulla riserva nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa. L'articolo 10 contiene la regolamentazione delle attività di controllo e vigilanza. L'articolo 11, rubricato "Tabellazione", prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia. L'articolo 12 contiene la norma finanziaria, descrivendo in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione della legge. L'articolo 13 infine, stabilisce l'entrata in vigore.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Territorio ambiente e infrastrutture	Consiglio PL 21	IV	2	2	1		180	BURC n. 288 del 16 dicembre 2022

### **Legge regionale 23/12/2022, n. 48**

#### **Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2021.**

Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2021, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 1 (Approvazione del Rendiconto della gestione).

Art. 2 (Entrate di competenza).

Art. 3 (Spese di competenza).

Art. 4 (Riepilogo entrate e spese di competenza).

Art. 5 (Residui attivi provenienti da esercizi precedenti).

Art. 6 (Residui passivi provenienti da esercizi precedenti).

Art. 7 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2021).

Art. 8 (Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2021) Art. 7(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2021).

Art. 9 (Situazione di cassa).

Art. 10 (Risultato di amministrazione).

Art. 11 (Conto economico).

Art. 12 (Stato patrimoniale).

Art. 13 (Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale).

Art. 14 (Entrata in vigore).

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 82	II	2	/	1	170	9	BURC n. 299 del 23 dicembre 2022

#### **Legge regionale 23/12/2022, n. 49**

#### **Adozione delle misure conseguenziali al Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2021. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.**

La Giunta regionale, con propria delibera del 30 giugno 2022 (n. 265) ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021 e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al fine di consentirne le verifiche previste dall'art.1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e la parifica dello stesso ( ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214). Nelle more della conclusione di tale giudizio di parificazione è stato necessario approvare, con la Legge Regionale 29/11/2022, n. 39, l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DI 135	II	2	/	1	12	9	BURC n. 297 del 23 dicembre 2022

## **Legge regionale 23/12/2022, n. 50**

### **Legge di stabilità regionale 2023.**

La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del punto 7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità regionale dell'anno 2023, quindi, in ossequio ai principi contabili contiene:

- a) le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per il triennio 2023-2025, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- b) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- c) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- d) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 136	II	/	/	1	12	/	BURC n. 297 del 23 dicembre 2022

## **Legge regionale 23/12/2022, n. 51**

### **Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025.**

La situazione finanziaria regionale continua a presentare in maniera sempre più marcata una caratteristica dicotomica e contraddittoria: per un verso esiste, anche e soprattutto in prospettiva, un quantitativo ingente di risorse di natura vincolata per investimenti (POR, PAC, FSC, PNRR) che rappresentano una grossa opportunità per lo sviluppo e la crescita, anche occupazionale, della Regione, mentre per altro verso la disponibilità delle risorse autonome, pari al momento a circa il 12,8% dell'intero bilancio regionale non consente, senza l'adozione di riforme strutturali, l'attuazione di politiche espansive da realizzare con scelte di natura discrezionale da parte del Consiglio e della Giunta.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Giunta DL 137	II	2	/	1	12	9	BURC n. 297 del 23 dicembre 2022

### **Legge regionale 23/12/2022, n. 52**

**Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2028, 13/1983, 2/2001, 47/2028, 42/2027, 22/2020. Utilizzo Graduatorie.**

La presente legge intende disciplinare la fase transitoria relativa ai procedimenti afferenti l'esercizio dei poteri sostitutivi nelle materie di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001. La finalità della previsione normativa è quella di evitare le lungaggini che conseguirebbero alla necessità di dover trasferire a ciascuna delle province competenti, tutti i fascicoli dei procedimenti ancora pendenti presso gli uffici dell'Amministrazione regionale. Con la predetta legge regionale, la Regione ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL), qualificandola ente strumentale della Regione Calabria, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Le numerose disposizioni legislative nazionali e regionali sopravvenute medio tempore impongono un intervento, sia pure parziale, di manutenzione normativa al fine di rendere il testo coerente con l'evoluzione del diritto.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Multisetto	Consiglio PL 141	I	/	/	1	2	/	BURC n. 298 del 23 dicembre 2022

### **Legge regionale 23/12/2022 n. 53**

**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità dell'economia responsabile e della trasparenza.**

La presente legge mira a modificare l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 e disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l'esercizio del gioco tramite gli

apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 della l.r. 9/2018 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Servizi alla persona e alla comunità	Consiglio PL 129	I	3	2	4	78	45	BURC n. 298 del 23 dicembre 2022

#### **Legge regionale 23/12/2022 n. 54**

##### **Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 (Misure di impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive).**

La presente legge mira a modificare il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2021, eliminando il limite temporale di sei mesi per le attività di assistenza e di supporto che Fincalabra S.p.A. Lo scopo della modifica è quello di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nelle attività di contrasto alla crisi economica. Con legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 sono state introdotte idonee misure volte al sostegno dello sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive. La presente legge si struttura in tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale volte ad aggiornare la formulazione del testo normativo, eliminando il limite temporale dei sei mesi per le attività di assistenza e di supporto. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Sviluppo economico e attività produttive	Consiglio PL 129	I	1	/	1	32	3	BURC n. 298 del 23 dicembre 2022

#### **Legge regionale 23/12/2022 n. 55**

##### **Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (legge finanziaria).**

La presente mira a sostituire l'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Legge finanziaria). L'intervento normativo si rende necessario al fine di meglio legiferare in un settore fondamentale per la corretta gestione e opportuna tutela delle spiagge libere del territorio regionale. Le modifiche ivi contenute hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Materia	Proponente	Commissione	Sedute	Audizioni	Sedute Aula	Iter assegnazione	Iter trattazione	Pubblicazione
Finanza regionale	Consiglio PL 140	IV	/	/	1	8	/	BURC n. 298 del 23 dicembre 2022

